

TORNATA DEL 9 MAGGIO 1855

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE BARONE MANNO.

SOMMARIO. *Sunto di petizione — Comunicazione di una lettera del sindaco di Torino relativa alla festa dello Statuto — Seguito della discussione sul progetto di legge per la soppressione di comunità e stabilimenti religiosi — Dichiarazioni personali del senatore Luigi di Collegno — Risposta del senatore Musio ai senatori De Margherita e Cataldi — Dichiarazione del senatore D'Oria in favore del progetto — Discorso del senatore Pallavicino-Mossi contro il progetto — Osservazioni del senatore De Margherita in risposta al senatore Musio — Discorsi e proposte modificative del progetto dei senatori Colla, relatore, e Des Ambrois, membro dell'ufficio centrale — Considerazioni del senatore Giacinto di Collegno, membro dell'ufficio centrale, in appoggio della proposta del senatore Des Ambrois — Adesione ad essa del presidente del Consiglio dei ministri.*

La seduta è aperta alle ore 1 1/2 pomeridiane.

DI BAGNOLO, segretario, dà lettura del processo verbale della tornata precedente, il quale è approvato.

Si legge pure dal medesimo il seguente sunto di una petizione presentatasi ultimamente al Senato:

2031. Sessanta abitanti del comune di Villafranca d'Asti ricorrono al Senato perchè voglia adottare il progetto di legge sulla soppressione di comunità e stabilimenti ecclesiastici, ecc.

PRESIDENTE. Debbo anche dare conoscenza alla Camera di una lettera del sindaco di Torino, riguardante le prossime feste dello Statuto.

QUARELLI, segretario, legge la lettera del sindaco di Torino, con cui partecipa al Senato che domenica 13 corrente avrà luogo alle ore 9 1/2 antimeridiane nella chiesa della Gran Madre di Dio la funzione religiosa per la celebrazione delle feste dello Statuto, ed in pari tempo significa che sarà preparato un apposito locale per tutti i membri del Senato che desiderassero d'intervenirvi; annunzia eziandio che terrà a sommo onore di ricevere nel palco municipale situato a sinistra della loggia reale tutti quei signori senatori che volessero recarsi a vedere le corse che avranno luogo in piazza d'Armi nei giorni di lunedì 14 e mercoledì 16 maggio alle ore 8 pomeridiane.

PRESIDENTE. Io annunzio pure che domani prima dell'adunanza pubblica si farà la tratta a sorte della deputazione, la quale dovrà intervenire alla chiesa della Gran Madre di Dio.

SEGUITO DELLA DISCUSSIONE DEL PROGETTO DI LEGGE PER LA SOPPRESSIONE DI ALCUNE COMUNITÀ E STABILIMENTI RELIGIOSI.

PRESIDENTE. Si continua la discussione generale, e la parola è al senatore Luigi di Collegno.

DI COLLENO LUIGI. Brevi parole basteranno, o signori, a sciogliermi da due appunti che mi moveva ieri l'onorevole guardasigilli, sui quali non chiesi allora di parlare per non differire l'esposizione delle dotte e faconde

risposte che due nostri colleghi avevano a dare su altre osservazioni al signor ministro medesimo.

Per quel che ha tratto a ciò che io aveva detto dapprima, l'onorevole ministro, se ben mi rammento, mi contestava il valore che contro l'accettazione della proposta legge possa avere la sentenza del Supremo Gerarca. Io dirò che a questa autorità suprema nell'ordine spirituale ho recato sempre l'ossequio della mia fede; che al precetto fattomene dal codice della legge divina ho deferito costantemente nella durata non breve della pubblica mia carriera, e che nell'ultima mia ora da questa deferenza m'affido aver a ricevere singolare conforto.

Ma questo fermo mio proposito fondato su considerazioni d'ordine troppo più elevato non potea cadermi in pensiero di sottoporre a umano giudizio traducendolo nelle questioni dell'arena parlamentare; che anzi mi sovviene averlo escluso dicendo come non potendomi io accordare alle massime invocate dal Ministero, gli argomenti suoi si risolvono per noi in mere petizioni di principio. Tutt'altro fu infatti il tema di quel mio discorso, al quale mi riferisco per non moltiplicare qui le digressioni dal campo della discussione principale.

Mi appuntava in secondo luogo l'onorevole ministro sul modo mio di apprezzare lo Statuto in quanto io mi attengo al testo degli articoli che lo compongono, e contesto la facoltà d'interpretarlo, nel che mi appoggio al notissimo assioma: *eius est legem interpretari cuius est condere*. Egli per converso mi obbiettava, se la memoria non m'inganna, che l'atto stesso di osservare un articolo dello Statuto trae seco di necessità una tacita interpretazione. Posso avere franteso, ma tale mi sembra fosse il concetto della sua obbiezione.

Ora a favor della mia teoria milita, o signori, la regola che *verba clara non admittunt interpretationem*. E a valermi di un esempio, quali parole più chiare di quelle dell'articolo 29 dove si dichiarano le proprietà tutte inviolabili senza veruna eccezione? Giurata l'osservanza di questo principio nostro costituzionale, non vedrei come accordar la mia coscienza con veruna interpretazione che da esso si scosti vagando per distinzioni che non dobbiamo ammetter dove la legge non ha distinto. Di interpretazioni

e di distinzioni ne abbiain sentite assai durante li 8 giorni di discussione generale; ma a ribattere gli argomenti prodotti bastò sempre per li egregi colleghi che propugnarono l'articolo, mettere innanzi il semplicissimo testo.

Essendomi proposto di restringere le mie parole a una questione personale, non dirò altro su quanto soggiunse in seguito l'onorevole guardasigilli alle cui proposizioni non potrei per altro veramente consentire.

PRESIDENTE. È chiamato a parlare il senatore Musio.

MUSIO. Signori! L'onorevole senatore De Margherita nel suo primo, nel suo secondo, nel suo terzo discorso negò l'esistenza di un patronato attribuito alla podestà civile sopra i benefici ecclesiastici riservati alla pontificia collazione.

Egli disse di non trovare questo patronato nell'articolo 2 del Codice civile, disse di non trovarlo in altra parte del Codice, disse di non trovarlo in altro libro; disse quindi che questo patronato era una cosa creata ed immaginata all'opportunità di questa legge; e siccome io sono il solo oratore che ha parlato di questo patronato, perciò a me creatore del medesimo spetterebbe il diritto a questo brevetto d'invenzione.

Egli ammise un certo patronato, ma come diritto di protezione, come diritto di vigilanza, come un ufficio di soccorso della podestà civile verso la Chiesa, ma non ne ha ammesso alcun altro e ne ha negato l'esistenza.

Però io dissi e sostengo che questo patronato attribuito alla podestà civile non è un diritto nè di sorveglianza, nè di protezione, non è un mero diritto politico dipendente dalla supremazia ragion di Stato, non è un semplice fatto storico, ma è un vero fatto giuridico, un vero patronato canonico, un patronato cui compete il diritto di nominare a tutti i benefici riservati alla pontificia collazione, un patronato cui è inerente il diritto di obbligare il Papa ad investire canonicamente la persona nominata salvo che questa sia canonicamente incapace, ed insomma un patronato che dà diritto di ricusare qualunque altra istituzione canonica a chi non è nominato dalla civile podestà.

Di questo patronato io addussi ed adduco due qualità di prove, altre in genere, altre in specie: quelle in genere riguardanti tutti i principati cristiani cui compete questo supremo patronato ecclesiastico; e quelle in specie relative al patronato ecclesiastico competente per diritti innegabili alla nostra monarchia.

La storia delle investiture dei beni ecclesiastici è la più solenne prova del mio assunto.

In questa questione che ha durato oltre tre secoli e che si è agitata sotto 40 Papi, in questa questione la Chiesa non ha mai osato di rievocare in dubbio il diritto della podestà civile di concedere o conferire le investiture dei benefici ecclesiastici. Si è disputato del tempo e del modo; del diritto mai.

Ora siccome il diritto d'investire un altro del godimento di un bene non può competere che al padrone, così la Chiesa, concedendo questo diritto, ha solennemente riconosciuto il dominio nella civile podestà.

In mio soccorso viene anche la storia delle riserve pontificie. È nota, più che a me, all'onorevole senatore De Margherita questa storia; egli sa che quando fu rovesciata la antica disciplina della Chiesa è rimasta assorta dal Papa ed in Roma la collazione di questi benefici; egli sa che i vescovi ed i Concilii provinciali non poterono rivendicare i loro diritti, perchè erano troppo deboli a poterli rivendicare; ma egli sa pure che non avvenne così della podestà

civile: egli sa che tutti i mandati *De providendo* e le grazie di aspettativa o qualunque altra simile collazione non furono riconosciuti dal potere civile verso il nominato in quel modo di benefici. Allora fu giuocoforza riconoscere che alla podestà civile spetta il supremo diritto di nominare ai benefici riservati alla pontificia collazione, allora fu necessario di concedere ai principi o con indulti o con bolle, od in qualunque altro modo il diritto di nominare ai benefici medesimi.

Se poi l'onorevole De Margherita vuole che io adduca altre prove, io citerò un'opera, che certamente a lui è più nota che a me; io citerò un'opera stampata nel secolo scorso, composta di 24 volumi; nella quale opera è discussa e trattata questa materia riguardo a tutti gli Stati cattolici. Quest'opera porta il titolo di *Scritture di regia giurisdizione*, ed in essa troverà una sterminata serie di dottissime dissertazioni comprovanti che in niuno Stato si è potuto rievocare in dubbio il patronato del quale parlai.

Dissi all'onorevole De Margherita che adduceva anche prove specifiche in favore della nostra monarchia, e con esse mi lusingo di poter tranquillare la troppo timida sua coscienza citando l'autorità del Riganzio.

Il Riganzio, curialista romano, segretario della Dateria apostolica per 30 anni; il Riganzio, scrittore che, se è sospetto di parzialità, lo può essere in favore della Corte di Roma, non della monarchia nostra; il Riganzio, dico, concede ai nostri monarchi e come re di Sardegna, e come principi di Piemonte il diritto di nominare ai benefici ecclesiastici riservati alla pontificia collazione.

Citerò un altro libro che certamente l'onorevole collega conosce meglio di me, e questo è la *Pratica legale* al tomo vi, parte 2ª, pagina 439. Io mi compiaccio che, tenero credente qual egli è, oggi possa avere la fede di San Tommaso, e che la sua fede possa oggi in pari tempo compiacersi di vedere e di toccare. (*ilarità*)

Io non annoierò l'uditorio colla lettura di una Bolla in latino, perciò darò solamente lettura delle sue prime parole e poi metterò il libro in mano dell'onorevole collega.

Bulla continens indultum Sabaudiae duobus concessum super collationibus et provisionibus beneficiorum in eorum ditionibus existentium.

Ma io chiuderò questo libro, e me ne appellerò agli usi costanti dei nostri magistrati; e domanderò se mai essi avrebbero dato esecuzione ad una Bolla di provvisione di un beneficio conferito dal Papa, ove non fosse a pro di un nominato dal Governo.

Io sono persuaso che quando l'onorevole collega degnamente copriva l'ufficio di ministro degli affari ecclesiastici, egli non avrebbe dato corso ad alcuna di queste Bolle: io sono persuaso che all'evenienza di queste vacanze egli ha sporto gli uffizi di nomina a Roma, affinché solamente sopra le persone nominate dalla potestà civile cadesse l'istituzione pontificia.

Io sono persuaso che egli non avrebbe permesso che verun vescovo andasse al possedimento del reddito della sua mensa prima che avesse ricevuto dal Governo il potere di usufruire dei suoi beni prestando il giuramento di fedeltà e di obbedienza.

Parmi dunque che il patronato ecclesiastico sopra tutti i benefici riservato alla pontificia collazione da me messo in campo non è una mia creazione, non è una chimera, ma è una realtà storica ed una realtà giuridica.

Ora, o signorri, rivolgerò poche parole all'onorevole

senatore Cataldi. Egli ed io in senso contrario ci siamo entrambi appoggiati al diritto pubblico ecclesiastico francese; se non che egli crede che il diritto pubblico ecclesiastico francese rifuso intieramente nella legge organica del 1802 sia stato mutato colle leggi posteriori del 1817, del 1825 e del 1831; ma io lo prego di accogliere un *errata-carrige*.

È vero che nel 1817 fu stabilito un Concordato fra Papa Pio VII e Luigi XVIII, ma è vero che quel Concordato appena presentato al Parlamento fu ritirato perchè non era sperabile la sua approvazione. In verità io non conosco alcun atto posteriore legislativo, che abbia nulla mutato alla legge organica del 1802; invece io conosco l'ordinanza del 9 marzo 1845, nella quale fu riassunto tutto il diritto pubblico ecclesiastico francese.

Questa è quell'ordinanza colla quale l'attuale arcivescovo di Lione, cardinale Bonald, fu condannato per la censura da lui infitta al libro del signor Dupin portante il titolo di *Manuale del diritto pubblico ecclesiastico francese*, che difende appunto i principii che oggi sono consacrati dalla legge in discussione.

In questa ordinanza è riassunto tutto il diritto pubblico ecclesiastico francese, e partendo dalla prammatica di San Luigi e di Carlo VII, si accenna esplicitamente alla dichiarazione del clero gallicano del 1682, alla legge del 1790, e soprattutto alla legge organica del 1802, le quali tutte sono qualificate leggi dello Stato. Ed in questo complesso di leggi mantenute in vigore, come dichiara quest'ordinanza, vi è chiaramente la conferma di tutte le antiche libertà gallicane; vi è detto che veruno stabilimento ecclesiastico possa sussistere, meno i seminari coll'obbligo d'insegnare le libertà gallicane e tutto quello che appartiene al diritto pubblico di Francia.

Vi è pur detto che, a termini della legge del 1802, la Chiesa cattolica non possa possedere alcuna specie di beni, mentre questa facoltà è concessuta alle altre chiese; insomma è detto che nulla è stato tolto all'antico diritto, e quindi se l'onorevole collega Cataldi prende a norma del suo voto la legislazione francese in questa materia, io spero che egli non potrà negare il suo suffragio alla legge in discussione.

Signori, tutto il secolo xv è stato un costante ed unanime grido dell'Europa intera contro la Curia di Roma in favore della civile podestà; allora hanno gridato non solo gli uomini dotti, gli uomini di Stato, gli uomini santi, tutti i principii, tutti i popoli, ma ha pur gridato la Chiesa universale legittimamente congregata, e solennemente assistita dall'infallibilità dello Spirito Santo nei due Concilii ecumenici di Costanza e di Basilea. A questo grido in favore di tutti i diritti competenti alla podestà civile, compreso quello oggi virilmente combattuto, si è pure unito il grido concorde del nostro Episcopato che ha sottoscritto agli atti di quei due Concilii ecumenici. Ma il grido di tutto un secolo, di tutta la cristianità è rimasto come una voce nel deserto. La Curia ha soffocato il Vangelo, la Curia ha soffocato la Chiesa.

È poscia venuta la grande epoca di Leone X, e con lui le malaugurate Bolle per la Germania.

Il grido del secolo xv fu rinforzato nei clamori del secolo xvi; ma allora sono nati due partiti, come oggi sono nati tra noi. Un partito composto d'uomini simili a quelli che difendono la legge pensava che la causa della Chiesa fosse perduta, se non trionfava la causa dello Stato; quindi consigliavano che quelle Bolle non fossero ase-

gnite; che quelle Bolle fossero soppresse; che quelle Bolle fossero come non avvenute; l'altro partito d'uomini pii, simili a quelli che impugnano la legge, proclamava la più cieca obbedienza a queste Bolle. Il pio partito ha vinto, e la sua funesta pietà ha creato uno scisma, ha disonorato, ha lacerato la Chiesa, ha tribolato, insanguinato la terra.

Ma quale fu lo scopo finale delle Bolle di Leone? Altamente mi duole il dirlo, oggi è tempo che la verità sia detta tutta intiera, anche con dolore.

Leone non ebbe altro scopo che di fare una donazione al cognato Franceschetto Cibo, marito di sua sorella. Sì, o signori, è Guicciardini che ha registrato il giorno, il mese, l'anno, il luogo, il nome del notaio che ha rogato l'istromento col quale Leone ha donato i proventi delle Bolle di Germania a suo cognato e ne ha fatto un atto di domestica liberalità.

Signori, se fosse possibile l'ipotesi, ed oggi si proponesse nuovamente questa questione, chi di noi, o signori, avrebbe il coraggio di deporre un voto nell'urna favorevole a queste Bolle così fatali alla Chiesa ed all'umanità?

Pure oggi le cose sono peggiori.

Allora la Curia non pretendeva che ad un sacrificio di borsa; ora essa pretende un sacrificio di beni più cari e di interessi più nobili.

Le pubblicazioni fatte in Roma dicono chiaro che cosa pretende la Curia. Essa vuole che Torino del 1855 torni Torino del 1814; essa vuole chiaramente che Torino torni come Napoli, torni come Firenze, torni come Roma.

Signori, questo è detto chiaramente in quella pubblicazione, e se non fosse detto, basterebbe la nostra età per farcelo capire.

Io sicuramente compatisco il nostro Episcopato; io sono vivamente commosso all'idea della sua delicata e penosa missione in questi momenti. Ma io non temo di lui, non temo del nostro clero. Io mi compiaccio di dichiarare altamente che ripongo piena ed illimitata fiducia nel nostro clero e nel nostro Episcopato, entrambi chiarissimi di ogni cristiana e civile virtù.

Ma la mia fiducia gli è alligata ad una condizione, e questa è che noi primi sappiamo essere riverenti e forti. Allorchè noi saremo tali, come non dubito, il nostro Episcopato sarà il primo che si adopererà a far tacere in Roma la Curia, a lasciar parlare solo Pio IX.

La Curia tacerà e parlerà Pio IX, solo che si veda sul serio che tra noi come il bene del re è inseparabile dal bene dello Stato, così il bene della Chiesa, la causa di Dio è inseparabile, è connessa colla libertà del nostro progresso e col progresso della nostra libertà. (*Applausi dalle tribune*)

PRESIDENTE. (*Rivolto alle tribune*) Non vorrei che ciò che è un'eccezione rara diventasse regola generale.

Io non posso concedere che si abusi di quella tolleranza che talvolta la Presidenza volle usare alle tribune, perchè l'applauso si ripeta ogni momento; in conseguenza avverto le tribune che si astengano da qualunque segno di approvazione o di disapprovazione.

La parola è al senatore D'Oria.

D'ORIA. Io chieggo licenza al Senato di motivare il mio voto con poche e schiette parole.

Questa lunga discussione ha compiutamente illuminata la mia coscienza: non si tratta di questione religiosa, poichè la religione è affatto estranea a questa materia; non si tratta di diritto di proprietà, poichè questo diritto è illeso,

e la legge attuale non tocca alla proprietà privata che è sacra ed intangibile, ma revoca soltanto la personalità giuridica conferita da leggi e che perciò altre leggi possono fare cessare. La questione, vera è pretta questione di competenza, e la competenza del potere civile in questo caso è incontrastabile.

Onde è che io do il mio voto al principio della legge ed alla legge medesima con quelle modificazioni che, meglio serbando incolume il principio, ne renderanno in pari tempo men dura l'applicazione; e così facendo, signori senatori, io sono profondamente persuaso di essere coerente al mio voto favorevole alla legge del 9 aprile 1850, di adempire ai miei doveri come legislatore, di tutelare l'indipendenza del mio principe ed il decoro della mia patria e di non trasgredire menomamente all'osservanza che, come devoto figliuolo della Chiesa, io mi onoro di professare alla nostra santa religione. (*Bravo!*)

PRESIDENTE. La parola è ora al senatore Pallavicino-Mossi.

PALLAVICINO-MOSSI. Io ho inteso che con la prima parte di questo articolo vuolsi soltanto privare le comunità in discorso della personalità civile. In tal caso io non comprendo perchè l'articolo siasi redatto nel modo in cui si legge e chiaramente non esprima che la sola personalità civile è per l'avvenire alle medesime revocata.

Io non potrei non richiedere tale emendamento sulla prima parte dell'articolo, qualora questo accettassi; ma neppure la revoca della personalità civile, di cui si tratta, è cosa che mi paia legittima, e ciò per molti e gravi rispetti.

Qualunque sia il modo della redazione, lo scopo che vuole ottenersi è di privare le dette comunità delle proprietà di cui sono investite. Ora impotenti mi sembrano le teoriche che si pongono innanzi per salvare questo atto, a fronte del disposto della legge fondamentale che proclama tutte le proprietà inviolabili senza eccezione.

Sotto tal punto di vista, la questione venne pro e contro diffusamente trattata.

Nè dir potrei cosa che illumini la materia; ma siccome in argomento che prestasi a molto sottili ragionamenti, ciascuno ha il modo suo d'intuire, per afferrare i nodi delle difficoltà, così siamo permesso di brevissimamente manifestare qual sia il modo mio.

Su qual fondamento riposa la proprietà? I filosofi e i pubblicisti ne discutono ancora, mentre tutti i Codici del mondo l'hanno dai primordi della società fino a noi ciascuno variamente costituita; ma v'hanno filosofi che la negano senza eccezione; altri che la concedono a ciascuno per quanto è il suo bisogno e il merito suo; altri che distinguono la proprietà individuale dalla proprietà collettiva, o dell'ente morale, originando la individuale dalla legge di natura e la collettiva dalla concessione della legge. A qual partito ci atterrem noi per valutare il diritto nostro legislativo in tanta varietà di teoriche? Siam noi un'accademia di filosofi, o siamo noi piuttosto un corpo legislativo sotto l'imperio di uno Statuto fondamentale che circoscrive l'ambito delle nostre scientifiche speculazioni?

Possiamo noi spaziare a piacer nostro nel campo delle teoriche e concretarle in leggi ad arbitrio delle nostre particolari dottrine? Se lo Statuto non esistesse, questo pericoloso e difficile compito ci apparterrebbe. Ma quale è il provvido ufficio di una legge fondamentale? Quello sì è appunto di togliere dalla discussione dei corpi deliberanti certi alti principii vitali della società, di fissarli come as-

sioni, come risultati innegabili e tali su cui l'astratta ragion filosofica non possa recar mutamento. Ora nel fatto della proprietà lo Statuto ha solennemente dichiarata la proprietà inviolabile, senza eccezione.

Non deve dunque esser lecito a noi, legislatori, sotto quella disposizione, metter in campo distinzioni che, procedano pure da sottili trovati della scienza, formerebbero una eccezione alla manifesta generalità della discussione della legge.

Dicono gli oppositori che la proprietà collettiva non è vera proprietà: che dessa ne simula bensì certe rassomiglianze, ne produce alcuni degli effetti, ne porta il nome nel comune linguaggio, ma essenzialmente ne differisce perchè non ha in sè stessa la ragione permanente e assoluta nella legge della natura come ha la proprietà individuale; d'onde deducono non essere dessa compresa nell'articolo dello Statuto.

Ma, malgrado l'accennata distinzione, può egli sostenersi che il legislatore non potesse, volendolo, conferire a questa proprietà quella inviolabilità medesima che ha riconosciuta nella proprietà individuale? Vi ha egli qualche cosa di assurdo che esso abbia voluto imprimerle quel carattere che la ragion filosofica non trova alla sua natura inerente? La ragion filosofica non nega di creare questa fittizia proprietà, e creata che sia, di dichiararla inviolabile. La conseguenza della diversa natura delle due proprietà, l'una fondata sulla legge naturale, l'altra sulla legge civile, non è già che quella sia inviolabile, e l'altra non possa tale dichiararsi; ma la conseguenza si è questa, che il legislatore non possa, senza mancare alla più alta giustizia, non dichiarare inviolabile la proprietà che sorge dalla natura, mentre potrebbe, volendolo, negare l'inviolabilità alla proprietà collettiva.

Ecco per me tutta la conseguenza della famosa teorica sì lungamente discussa al proposito di questa legge. E in maggior prova di ciò adduco il notissimo autore del quale si servirono gli oppositori, cioè l'Hello, che largamente tratta di questa materia.

Esso discute filosoficamente il principio della proprietà facendo le distinzioni tante volte qui ripetute. Ma allorchè discende al positivo della legge fondamentale, nega forse egli che la Carta francese non potesse consecrare, come fece, una delle proprietà collettive, quella cioè dei beni nazionali?

« Toutes les propriétés sont inviolables, sans aucune exception de celles qu'on appelle nationales, la loi ne mettant aucune différence entre elles. » (*Charte*, art. 8.)

E non sarà stato lecito al largitore dello Statuto nostro, di consacrare coll'inviolabilità, oltre ai beni nazionali, i beni delle comunità religiose?

Vero è che l'allegato autore, parlando dei beni dello Stato, censura l'antica legislazione che li dichiarava inalienabili, e loda il regime costituzionale di averli resi alienabili mediante disposizione di legge. Ma l'inalienabilità della proprietà è tutt'altra cosa che l'inviolabilità della medesima, e non può dirsi che inalienabili sono tra noi i beni delle corporazioni religiose, i quali, secondo leggi loro proprie e i modi di cui sono in abbondanza gli esempi, vengono a potersi alienare.

In quanto poi alla inviolabilità della proprietà delle corporazioni, Hello non dice che, malgrado una disposizione legislativa, non sarebbe attendibile: dice soltanto che più conforme alla teorica delle due proprietà è la legislazione della Carta francese che non la stabilisce. Questo io noto

erchè da un oratore che riferivasi a questo autore ho inteso dire che quando pure il legislatore l'avesse voluto, on avrebbe potuto immutare la natura delle cose, nè inferire ad una proprietà, che non è creata dalla natura, quel carattere che per natura alla medesima non compete.

Tutto il discorso di Hello sulla proprietà in ciò si riassume: distingue esso la proprietà individuale, cui debbe il legislatore dichiarare inviolabile, dalla proprietà fittizia o collettiva, cui non compete per natura tal privilegio. Comatte la proprietà collettiva nella sua massima esplicazione, nei sistemi cioè del comunismo e del socialismo, dove la proprietà individuale, interamente e largamente si spende: crede che certe proprietà collettive, se da un legislatore costituente non si fanno inviolabili, sia un ben seguire la natura delle cose e non un ledere la naturale giustizia: dice che alle proprietà collettive fatte inviolabili dalla legge, come in Francia la proprietà nazionale, tale sia non congiungere all'invulnerabilità l'inalienabilità assoluta, come già facevasi in Francia per la proprietà dello Stato; ma nulla vi è di questa impossibilità di dare mantenere per legge costituente l'invulnerabilità a quella proprietà che prende origine dalla disposizione della legge. Trova ne sia l'articolo citato della Carta francese che una e consacra, e che Hello non dice potersi revocare dal potere legislativo costituito.

È per me dunque provato in modo irrecusabile che il argitore dello Statuto aveva il potere di dichiarare inviolabile la proprietà degli enti morali dei quali si tratta. Ma ha egli voluto?

Il magnanimo e pio re Carlo Alberto non volle mai guastare l'invulnerabilità della ecclesiastica proprietà! Sorga oche che lo proclami altamente.... e nemmeno a questo otrei arrendermi facilmente, perchè l'evidenza del testo on concede evocare l'intenzione del legislatore che chiamasi a sussidio soltanto nella dubbietà della formola. Ma ui la formola è per me di una impareggiabile evidenza: *tutte le proprietà senza alcuna eccezione*, non solamente *ma senza alcuna eccezione*, io volentieri omando qual cosa debba significare. (*Bravo!*)

Se lo intendere queste espressioni in modo che anche le proprietà collettive non ne siano eccettuate, chiamasi strusa e stracchiata interpretazione, e non piuttosto pontanea intelligenza, io crederò che nulla sia chiaramente sprimibile nell'umano linguaggio. Come è possibile immaginare che il legislatore, o per caso, o per sbadataggine, o er pleonasma aggiugnese e collegasse l'una sull'altra ueste efficaci e specifiche espressioni: *tutte senza alcuna eccezione*? Se egli avesse scritto: *le proprietà sono inviolabili*, appena potrebbe ammettersi il dubbio, poichè la agione interpretativa dovrebbe armarsi di una sottile, anga e moderna teorica, per farvi entrare la desiderata eccezione: ma non risulta forse invece lo studio del legislatore di non lasciare adito a discussione, quando andò a cerca di tutti i mezzi escogitabili del linguaggio che si acchiudono in questa frase, *tutte senza alcuna eccezione*? Questo mi pare veramente il caso di dire: *Ut scriptum est, ta ius esto.*

Ho insistito su ciò, perchè l'onorevole guardasigilli mi arve sostenere che se esso era accusato di interpretare o Statuto, quest'accusa non meno potesse rivolgersi agli pponenti che desumevano il loro concetto dalla letteralità del contesto; ma altro è spiegare, altro interpretare, altro è cercare lo spirito della disposizione dentro

il senso, o dubbio od oscuro delle parole, il che è interpretare, altro il chiamare l'attenzione sul significato naturale e comune delle espressioni, il che non è che semplice spiegazione.

So che i sostenitori di quest'articolo dicono che, quando pure la proprietà delle corporazioni fosse inviolabile, tuttavia compete allo Stato il diritto di sopprimerle per ragioni di pubblica utilità.

Alle cose già luminosamente dette anche su questo punto non aggiungerò che un solo riflesso per mostrare come a me non sembri che ciò leggermente si possa senza l'intervento dell'autorità religiosa per quelle corporazioni che ne dipendono.

Diceva l'onorevole signor guardasigilli che con questa legge non si toglieva se non la personalità giuridica, e intatto rimaneva il vincolo spirituale. Ma questo atto della legge opera nelle corporazioni monastiche indirettamente lo scioglimento di alcuni voti, di voti che furono emessi, perchè la civile autorità guarentì che non li avrebbe nè direttamente, nè indirettamente turbati; voti che furono emessi a prezzo della perdita di civili diritti che non si ponno rivincere. Io non mi credo l'autorità di dissolvere voti, nè credo che giusto sia di menomare senza reintegrazione le condizioni di coloro che rinunciando a preziosissimi diritti, pattuirono in certo modo collo Stato la sicurezza della loro speciale esistenza.

A questo proposito aggiungerò che, se può credersi che un certo numero di religiosi individui desiderano questa legge, noi abbiamo a riguardare alla giustizia più generale e a questa provvedere, senza che certi casi particolari ce ne facciano traviare: ancora accennerò che in ogni modo le pensioni che si stabilirebbero, specialmente quelle per le monache, sarebbero d'una incomperabile meschinità.

In quanto alle monache chieggo se non vi appeni l'idea di un debole essere, dagli anni 25 ai 40, tratto dal luogo ove alle supreme necessità della vita eragli provveduto, e probabilmente abbandonato o in questa o in altra dispendiosa città col solo soccorso di 240 a 400 lire, tanto che forse non basti a pagar il ricovero in una soffitta!

Tacerò non poche altre considerazioni a cui dà luogo questa molteplice e spinosa legge. Pur tuttavia ancor non mi pare senza utilità in questa gran lotta che si è combattuta, lotta, cred'io, non di partiti, ma di principii e di principii insieme legali, costituzionali, religiosi e politici, di far notare finalmente un nobile argomento, il quale altamente suona in tutti i petti, e a cui pare su tutti assegnata la palma; dico non solamente il fermo proposito, ma lo strettissimo dovere di *mantenere illesa la sovranità del potere civile e di serbare intatta la sua indipendenza.*

Signori, chi riguarda ai diritti della proprietà della Chiesa, o ai modi e ai mezzi del di lei culto ed alle sue discipline, non fa atto alcuno di omaggio a principe straniero: egli propugna diritti suoi propri come cattolico; diritti della immensa maggioranza della nazione che è cattolica; diritti consacrati nello Statuto che è nostro e non di re forestiere. Che se del Pontefice si fa parola, non è del potentato di Roma, ma di colui nel quale, per così dire, si riassume il concetto e la rappresentanza dell'Ente cattolico. Sia quel che si vuole delle profferte che già sospesero a mezzo questa discussione: ma chi negli ordini parlamentari e coll'intimo convincimento sentenza in opposito della presente proposta, la dignità del potere civile e la sua indipendenza non offende, nè mette in pericolo: anzi vieppiù

la nobilita e la pone in saldo colla imperturbata e degnissima indipendenza del voto.

PRESIDENTE. Non essendovi più iscritti, la parola spetta all'ufficio centrale.

DE MARGHERITA. Domando la parola.

Voci. È la quarta volta.

PRESIDENTE. Dirò che mi duole privare la Camera di una dotta replica, ma le repliche debbono avere un termine, perchè ella ha già parlato la terza volta.

DE MARGHERITA. È per una breve replica; pregherò il Senato di volermi permettere di dire pochissime parole in risposta a quanto fu detto da altri oratori.

Voci. Parli parli!

PRESIDENTE. Giacchè il Senato lo concede, le accordo la parola.

DE MARGHERITA. Non abuserò, o signori, della facoltà di parlare che il degnissimo signor presidente di consenso del Senato degnò accordarmi, avvegnachè per la terza volta addimandata.

A questa necessità mi addussero le parole dette dall'onorevole senatore Musio, sotto il peso delle quali io non potevo rimanermi, senza dare ad intendere che esse fossero tali da non ammettere replica.

Voi sapete, o signori, che il tema stato da me svolto nei precedenti discorsi questo si era che la Chiesa ha sui beni suoi, tenuti in di lei nome dagli stabilimenti ecclesiastici che ne dipendono e la rappresentano, quella stessa proprietà che ai privati sui loro patrimoni appartiene. A tal che non si può toccare ai beni della Chiesa più che sia lecito d'intaccare la proprietà di un privato.

A questo mio assunto si contrapponeva dagli avversari fra le altre cose che la proprietà della Chiesa, a diversità di quella dei privati, andava soggetta ad una specie di diritto superiore spettante allo Stato, diritto che altri chiamava supremazia dello Stato sopra la proprietà ecclesiastica, e che l'onorevole Musio denominava patronato generale sui beni ecclesiastici.

Si è in virtù di tale diritto che difendevasi potere la proposta legge, ed imporre la sopratassa sul clero e abolire le comunità religiose per disporre, senza il consenso della Chiesa, dei beni delle comunità soppresse, sebbene di coteste facoltà non intendesse il Governo di disporre se non in usi lodevoli e pii.

Condotta la cosa a questo punto dovevasi o contendere la pretesa supremazia, o patronato generale che dir si voglia, o lasciare imperfetto il compito che io mi ero addossato.

Ora, non trovandosi in alcuna delle nostre leggi o civili o politiche veruna traccia, alcun vestigio, od il più lieve sentore di quella supremazia per cui si rendesse deteriore la condizione della proprietà ecclesiastica a confronto del dominio privato, non esitai a francamente diniegarla, qual mero trovato di chi se ne faceva scudo a sostegno della legge.

L'onorevole senatore Musio ricusò il brevetto d'invenzione, ed a confermare il suo asserto ricorse a quel diritto di patronato speciale che ai nostri principi compete, in virtù del quale è loro riservata la nomina a certi benefici di collazione pontificia.

Ma essendo questo speciale patronato a certi e determinati benefici ristretto, ed altronde esercitandosi tal patronato, non come di sua natura inerente al principato, ma in virtù di concordati acquistati, e così coll'adesione e per concessione della Chiesa, ognun di voi facilmente scorge

quanta sia la distanza che corre fra somigliante patronato e quella supremazia su tutto il temporale della Chiesa, in forza della quale la Chiesa medesima patir debba che il principato disponga a suo talento dei beni di lei, essa invita e riluttante.

Mi taccio perchè mi pare che queste poche cose scioglano la difficoltà.

COLLA, relatore. Signori! Prendendo ad esaminare il progetto di legge ora sottoposto alle deliberazioni del Senato per mettermi in grado di dare sopra di esso il mio voto, io non potei altrimenti considerarlo che sotto il lusinghevole aspetto in cui venne presentato di provvedimenti diretti ad assicurare, senza il concorso del pubblico tesoro, un sufficiente e decoroso sostentamento ai poveri parroci.

Gli onorevoli ministri di grazia e giustizia e delle finanze presentando al Parlamento questo progetto addì 28 di novembre ultimo scorso, cominciarono con queste parole la relazione da cui era accompagnata:

« La deliberazione presa di far scomparire dal bilancio passivo dello Stato la somma di lire 928,412 30 destinata a fornire di congrua i parroci più bisognosi di terraferma, ha collocato il Governo nella indefettibile necessità di avvisare ai mezzi per cui a un tanto numero di rispettabili sacerdoti non venga meno a un tratto il ben dovuto sussidio; chè anzi la esiguità delle congrue e la pochezza dei sussidii che la più parte dei parroci riceveva finora dallo Stato, mostravano apertamente la assoluta convenienza di por mano senza più a quei provvedimenti che potessero vantaggiarne meritamente la sorte. »

Come l'obbligatorio concorso degli enti morali religiosi al pagamento delle congrue parrocchiali, così pure la soppressione di comunità religiose e di alcuni stabilimenti ecclesiastici, fu presentata, non già quale scopo principale della legge, ma sibbene qual mezzo dal Governo giudicato opportuno di esonerare le finanze dello Stato da una spesa divenuta per esse incomportabile, e di ottenere che la parte men utile e più agiata del clero sopperisca al decoroso sostentamento della parte più bisognosa e meritevole. Ed io non credo che neppure al dì d'oggi si possa considerare altrimenti la proposta legge, senza contraddire al passato, come verrà più tardi indicando, e senza aggravare imminentemente la questione di cui ci occupiamo.

Per la qual cosa, continuando a considerare questo progetto di legge come provvedimento necessario ed urgente al fine dianzi accennato, io ammetto il proposto concorso obbligatorio che senza di ciò non saprei sostenere a fronte dell'articolo 25 dello Statuto, e non ammetto l'altro mezzo proposto, che è quello della soppressione, perchè non lo credo necessario, nè giusto, e sono intimamente convinto che, invece di appianare la via ad utili e desiderevoli riforme, contribuirebbe fortemente a renderla più difficile e penosa.

Invano, e con fastidio del Senato, cercherei di aggiungere alcuna cosa agli argomenti che già si addussero contro la proposta soppressione, ed alle stringenti risposte date ai valorosi propugnatori dell'abolizione da persone dotte e chiarissime nella Università e nel foro piemontese, quali sono l'onorevole De Margherita e l'egregio oratore di questa maggioranza dell'ufficio centrale. A me basta di apertamente dichiarare che, sebbene abbia costantemente prestata la maggiore e più coscienziosa attenzione ai ragionamenti coi quali si cercò di dimostrare che lo Statuto ed il nostro Codice civile punto non si oppongono a che il potere legislativo disponga dei beni appartenenti a corpi morali reli-

giosi mediante la loro abolizione, mi fu tuttavia impossibile li farmene persuaso e rimasi invece pienamente convinto non potersi giustamente togliere a corpi morali legalmente riconosciuti la personalità civile, e con essa il diritto di proprietà, senza che per fatto loro proprio siansi resi inlegni di continuare a goderne.

Ma le gravi obiezioni che si fecero, prima nel seno dell'ufficio centrale e poscia in questo recinto, col concorso obbligatorio proposto dal Governo e consentito da tre membri dell'ufficio centrale, mi fanno credere opportuno li usare alquanto più a lungo la facoltà che mi è data di parlare, poichè mi preme sommamente di dare al Senato qualche utile schiarimento e meglio fargli conoscere i motivi e lo scopo di questa parte del mio voto. Il quale scopo già da principio dichiarai essere stato che si provveda come meglio è possibile ad un urgente incontestabile bisogno e si metta così il Governo del re nella condizione di fare più ardi i maggiori provvedimenti che si credano necessari, in modo più convenevole, più giusto, più tranquillante per tutti.

E qui avanti ogni cosa debbo riferire al Senato che avendo un membro di questa maggioranza accuratamente ricavato dall'elenco presentatoci la quota che ciascuna casa o comunità religiosa del continente potrebbe somministrare alla cassa delle congrue, dopo che abbia prelevato pel suo mantenimento lire 500 per ogni monaco o monaca e lire 240 per ogni laico o conversa, si ebbe per finale risultato l'annua somma di lire 476,991, la quale unita alle 500,000 e più che il Governo si ripromette dal concorso di tutti gli altri enti morali religiosi di terraferma, ampiamente darebbe di che supplire all'assegno cancellato dal bilancio per le congrue parrocchiali.

Ma onde essendo viepiù dimostrata l'opportunità e la sufficienza di questo provvedimento, maggiore si fa in me il desiderio di renderne accettabile la proposta.

Le difficoltà che si muovono contro l'ideato concorso da imporsi agli enti morali religiosi per sovvenire al pagamento delle congrue parrocchiali si puonno dividere in due parti, di cui una concerne l'ammissibilità di questa speciale imposta e l'altra riguarda piuttosto il modo di applicarla, di regolarla e di attuarla. Io credo che soltanto alla prima parte si debba per ora limitare la discussione, poichè l'esame dell'altra si potrà fare più utilmente quando la massima sia adottata e si debbano ricomporre le disposizioni relative a questo contributo. Allora si potrà esaminare se al proposto modo che dicesi progressivo, di stabilire le quote del contributo, altro si possa sostituirne che meglio soddisfi ai bisogni cui si debbe provvedere e se per altri versi si possa migliorare la proposta ripartizione, senza fallire allo scopo a cui tende. Ma per ora io credo dovermi soltanto far carico delle obiezioni che si mossero contro l'idea di questo contributo dagli oratori che presero a combattere l'intero progetto di legge.

Essi condannarono, come transazione contraria ai principii da me stesso professati, quella che io credo prudente ed opportuna maniera di provvedere ad un urgente, incontestabile bisogno per lo Stato e per la Chiesa, modo convenevole di abilitare il Governo del re ad uno studio più maturo di meglio accongi provvedimenti.

Essi rifiutarono di ammettere che il pagamento delle congrue parrocchiali, quantunque sia veramente una spesa da cui lo Stato non potrebbe dispensarsi in altra condizione economica del pubblico tesoro e dell'asse ecclesiastico, non cessa tuttavia di essere pel suo scopo spesa di culto catto-

lico, cosicchè si possa, senza ingiustizia e senza violare lo Statuto, imporre questo carico speciale sulle rendite degli enti morali religiosi, piuttosto che farlo pesare sopra l'universalità dei contribuenti a sostenere gli altri carichi dello Stato.

Senza ripetere i lunghi ragionamenti, coi quali risposero a queste obiezioni i tre membri dell'ufficio centrale consenzienti all'imposta, e quelli che opportunamente si aggiunsero in questo recinto dal presidente del Consiglio dei ministri e da altri valenti oratori, io mi limito a ricordare che il concorso di cui si tratta non debb'essere giudicato secondo i principii generali a cui si deve conformare l'imposizione dei tributi, ma vuolsi considerare come un modo affatto speciale di far contribuire tutte le rendite ecclesiastiche ad una spesa essenzialmente ecclesiastica, la qual cosa non lede direttamente il diritto di proprietà e se impedisce che l'ente proprietario disponga liberamente di tutte le sue rendite, conserva tuttavia alle rendite medesime la naturale loro destinazione religiosa. Ondechè non sembra fondato il rimprovero che vogliasi disporre di rendite ecclesiastiche per uso diverso da quello a cui sono destinate; conciossiachè se si tratta di speciale carico imposto sulle rendite medesime, questo dovrà essere dedotto dal reddito per renderlo netto nel senso della legge, e se trattasi invece di quella generica destinazione ad uso pio e religioso che è propria di tutte le rendite ecclesiastiche, quella che si propone non potrebbe essere contestata ed avrebbe per sè molti esempi che già si accennarono.

Ma, a parer mio, ci si oppone che se non si può togliere senza violazione di giustizia la proprietà dei beni alle corporazioni religiose ed agli stabilimenti ecclesiastici, nemmeno si possono spogliare codesti corpi morali di una porzione delle loro rendite. Tutte le imposte necessariamente tolgono ai contribuenti una porzione delle rendite loro e non sono perciò condannate, ed anche le rendite ecclesiastiche vanno giustamente soggette a tutte le gravanze che s'impongono per sostenere i carichi dello Stato, e le rendite ecclesiastiche, come tutte quelle delle mani morte, vanno soggette ad una speciale imposta che non fu censurata, ed anche meno censurabile io credo doverci considerare il contributo che ora si tratta d'imporre, perocchè, invece di essere destinato alle spese generali dello Stato, è specialmente ed esclusivamente applicato ad una spesa di sua natura ecclesiastica come le rendite ed i corpi che concorrerebbero a sostenerlo.

Se non che, per dimostrare che lo Stato non ha diritto di liberarsi da questo peso nel modo proposto, gli oppositori cercarono di provare che desso è tenuto al pagamento delle congrue parrocchiali come a quello degli altri debiti suoi e che perciò si debbe sopperire nello stesso modo con cui sopperisce a tutte le altre sue spese.

Signori, io non ho mai posto in dubbio e sostenni invece col più intimo convincimento dell'animo mio, essere debito ineluttabile dello Stato di provvedere a che le congrue parrocchiali siano per intero e senza interruzione soddisfatte. Ed è appunto per ottenere che questo pagamento non manchi nelle presenti contingenze del nostro paese che mi sono indotto ad ammettere il proposto concorso, considerando il debito delle congrue come debito che lo Stato fece suo per lungo tempo, ma debito di sua natura ecclesiastico per lo scopo a cui tende, cosicchè le rendite ecclesiastiche vi debbono preferibilmente sopperire mentre la condizione finanziaria dello Stato non gli permette di sostenerne il peso senza soverchio aggravio dei contribuenti.

Il bisogno e la prima istituzione delle congrue parrocchiali si debbono ad antiche spogliazioni del clero. La prima istituzione di tali congrue presso di noi ebbe luogo con decreto del Governo provvisorio piemontese del 31 marzo 1799, pel quale se ne impose il pagamento ai comuni, esonerandoli dalle decime ed altri diritti parrocchiali.

Con altro decreto del 21 di agosto 1800 la Consulta legislativa del Piemonte, dichiarando nazionali i beni spettanti alle abbazie ed ai benefici di regia nomina, impose al tesoro nazionale l'assegnamento di congrue ai parroci già dipendenti da tali benefici.

Successivamente l'imperatore dei Francesi volle che i parroci di questi dipartimenti fossero trattati come gli altri dell'impero, e con decreto del 28 dicembre 1808 prescrisse che il *minimum* delle congrue fosse stabilito nella somma di lire 500.

Dopo l'avventurata restaurazione della monarchia di Savoia le congrue parrocchiali furono pagate senza che siasi creduta necessaria alcuna disposizione legislativa, sino a che per decreto reale del 31 di luglio 1821 venne approvato in modo provvisorio un elenco di quelle che dovevano pesare sulle finanze dello Stato.

E soltanto con decreto del 9 di luglio 1824 furono approvati definitivamente gli assegnamenti delle congrue, e fu determinata la quota dovuta a ciascuna parrocchia in tutte le provincie dello Stato, portandone la somma complessiva a lire 903,164.

L'intendimento di migliorare la sorte dei parroci è la sola ragione che si diede in questi reali decreti per motivare, come allora si usava, l'imposizione di siffatto carico alle finanze; epperò non si potrebbe trarre argomento da questi decreti per sostenere che lo Stato non possa altrimenti disporre, neppure nel caso che gli siano venuti meno i mezzi che allora aveva di sopperire a questa spesa e si possa in altro modo provvedere al decoroso sostentamento dei parroci. Ma più tardi essendosi aperte trattative fra il nostro Governo e la Santa Sede intorno a questi ed altri interessi dello Stato e della Chiesa, si venne alla nota convenzione del 1828, nella quale le congrue parrocchiali furono riconosciute come cosa dianzi fatta dal re *ex regia munificentia et maiestatis suae liberalitate*, e tuttavia furono portate in conto per la capitale somma di 18 milioni a diminuzione dei compensi che il re ed i consiglieri della Corona avevano giudicato dovuti alla Chiesa.

La piena esecuzione di questa convenzione fu dal re commessa alla Camera de' conti con regii biglietti indirizzati a quel magistrato il 16 di ottobre 1828 dalla maestà del re Carlo Felice e il 10 di giugno 1837 dal magnanimo di lui successore, nel qual anno si provvide pure allo stesso fine con altro regio biglietto indirizzato il dì 3 di novembre alla Commissione superiore di liquidazione.

Io non credo essermi debito di esaminare sino a qual punto si debba considerare valevole codesta convenzione molto più censurata che non sia censurabile; nè penso che qui si possa rettamente giudicarne senza il soccorso dei relativi documenti e senza rimettere in discussione molte gravi questioni allora risolte da persone sommamente rispettabili per integrità, per sapere e per zelo del pubblico bene.

A parer mio l'odierna questione si raggira, non già sull'obbligo, ma sul modo di pagare le congrue parrocchiali; epperò facilmente concedendo che per questa solenne convenzione confermata da molti sovrani provvedimenti, ed osservata per sì lungo tratto di tempo, abbia lo Stato fatta

sua l'obbligazione di provvedere al sostentamento de' poveri parroci, io domando, se per necessaria conseguenza questa spesa dello Stato abbia cessato di essere di sua natura ecclesiastica; se perciò lo Stato assolutamente non possa cercar modo di conciliare il dovuto pagamento delle congrue colla presente condizione del pubblico tesoro e con quella dell'asse ecclesiastico; e se perciò il legislatore non possa, nell'interesse generale dello Stato, di cui ha la tutela, chiamare a sostenere questo carico gli enti morali religiosi con discreta porzione delle loro rendite, piuttosto che altri contribuenti meno atti a sostenerlo.

Io ammiro, o signori, la generosità dei nostri re, sempre zelanti della religione e del culto cattolico, ne rispetto i decreti e le promesse, ma penso doversi tenere gran conto della mutata condizione delle finanze e delle presenti contingenze dello Stato a cui ci spetta di provvedere; quindi mettendo avanti ogni cosa il non mancare al pagamento delle congrue parrocchiali, modesti e necessari assegnamenti grandemente meritati, e vedendo insuperabili gli ostacoli a sopperirvi con nuovi assegni sul bilancio dello Stato, considero il proposto concorso come l'unico mezzo che per ora si abbia di provvedere, e costretto da evidente necessità, vi consento con animo pienamente tranquillo, non senza manifestare il desiderio e la speranza che meglio si faccia in avvenire non lontano.

Signori, nelle gravissime angustie a cui la nazione si sottomette con mirabile rassegnazione, ed a fronte d'incerti avvenimenti che facilmente ci possono imporre nuovi ed enormi sacrifici, provvediamo ai bisogni che più ci stringono e confidiamo per l'avvenire nella possanza di una nazione generosa che non sia divisa in partiti. Provvediamo al presente e sia per l'avvenire nostro studio di scampare questo paese dal maggiore di tutti i mali, che sono i dissidi religiosi, dissidi che rendono impossibile, anche fra i migliori cittadini, anche fra i membri di una stessa famiglia, quell'accordo di sentimenti e di propositi per cui le nazioni fioriscono e si fanno potenti.

E questi dissidi cesseranno, io spero, in questo paese giustamente ammirato finora pel senno de' suoi tranquilli abitanti, qualora il potere civile, usando adesso l'autorità che gli compete, imponga il contributo che gli è proposto e si mostri quindi sollecito di procedere in modo convenevole a più estese ed acconce riforme.

Certamente non sarà mai che da noi si voglia cosa non convenevole e non degna di libera e indipendente nazione, nè sarà mai che da noi si desideri cosa non conforme all'antico dignitoso contegno della monarchia di Savoia verso la Sede Pontificia, o si rifiuti di consentire a che dallo Stato si faccia ciò che sia lecito e conveniente di fare, come fortemente domandava un eloquente nostro collega; ma quando un progetto di legge ci è presentato, che la coscienza nostra, illuminata da profondo studio e da splendide discussioni, giudica lesivo di altrui diritti acquistati e dichiarati inviolabili dallo Statuto, alcuna considerazione non può indurci a dargli voto favorevole.

Per me che sono di ciò persuaso, e non posso ammettere per gli enti morali religiosi una personalità che ad ogni istante si possa togliere senza colpa di chi ne gode, una proprietà che il potere civile possa annullare qualunque volta gli aggrada mediante soppressione, anche non meritata, personalità e proprietà illusorie le quali sarebbero piuttosto un danno che un beneficio per gli enti morali religiosi e per i loro benefattori, per me, o signori, non è dubbio che la nazione e le sue politiche istituzioni assai

più guadagneranno nella universale estimazione se, limitandosi ad assicurare il pagamento delle congrue parrocchiali, il Senato concorrerà a dimostrare che lo Statuto è presso di noi vera ed efficace salvaguardia di tutti i diritti.

La legge di cui ci occupiamo porta scritto nel suo titolo lo scopo a cui tende, quello di beneficiare i parroci più bisognosi, e questo io voglio sinceramente, ed è perciò che lo desidero ottenuto col solo mezzo accettabile ed apprezzato ch'è il proposto concorso obbligatorio.

Nell'esame da me fatto ripetutamente dei documenti diplomatici distribuiti per cura del Governo a tutti i membri del Senato, io trovai che con nota del 2 di giugno ultimo scorso il Governo del re, rinunziando ad un'antica sua proposta di Commissioni miste incaricate di raccogliere in terraferma ed in Sardegna i dati necessari per addivenire di concerto colla Santa Sede a convenienti riforme nel patrimonio temporale del clero, chiedeva invece che la Santa Sede si contentasse delle informazioni che lo stesso Governo aveva in questo mezzo fatto raccogliere da una speciale Commissione, e frattanto consentisse, attesa l'urgenza, a che il Governo del re si dovesse ritenere liberato dal peso di prestare al clero qualsiasi assegno, e che questa liberazione dovesse avere principio dal 1° gennaio 1855, almeno pel clero di terraferma.

Rispondeva a questa nota il plenipotenziario pontificio, domandando che i negoziati fossero ripresi sulla base e nel modo in cui si erano d'accordo condotti nel 1852.

Ma il ministro del re con altra nota del successivo settembre ripeteva le sue istanze ed esponeva essersi dal Governo dovuto considerare che nella molteplicità delle questioni per cui si rende indispensabile un nuovo ordinamento del patrimonio del clero ne' regii Stati, alcune ve ne hanno di speciale urgenza, e la cui definizione non potrebbe essere ritardata senza gravemente compromettere l'interesse dello Stato e quello della Chiesa.

Avrebbe il Governo creduto di mancare al debito suo se non avesse tosto richiamata l'attenzione della Santa Sede sopra questi punti, e non l'avesse richiesta di formarne oggetto d'una preliminare dichiarazione, senza pregiudizio del proseguimento delle trattative già iniziate. La esonerazione del regio Governo da ogni sussidio od assegno al clero, ed il miglioramento della condizione dei parroci più bisognosi essere i due punti sui quali urgeva di provvedere; perciocchè a far capo dal 1° di gennaio 1855 il Governo si troverebbe nell'assoluta impossibilità di far pagare dalle finanze quella somma che per l'addietro destinavano al pagamento delle congrue. Essere inutile di attendere dal Parlamento nazionale l'imposizione per quest'oggetto di nuova gravezza sul pubblico erario nelle attuali di lui condizioni, mentre per altra parte è dimostrato dalle fatte ricerche che il patrimonio temporale del clero ne' regii Stati supera di gran lunga il necessario al decoroso di lui sostentamento ed essere per ciò naturale che il Governo del re sia preoccupato particolarmente di questa urgente questione, e desideri perciò di separarla da quanto potrebbe in alcun modo ritardarne lo scioglimento.

A queste considerazioni non si arrese il pontificio negoziatore, ed avendo egli insistito con nota del 5 di ottobre per la nomina delle due Commissioni già proposte e consentite, senza ammettere la preventiva esonerazione dal pagamento delle congrue, il Governo presentò al Parlamento il suo progetto di legge.

Era perciò assai naturale che allorquando l'onorevole senatore e vescovo Di Calabiana ci fece partecipi che la

Santa Sede, sollecitata dai vescovi dello Stato, erasi disposta a consentire la desiderata esonerazione, senza farne conoscere le condizioni, molti di noi ne sentissero assai viva compiacenza come cosa che rendendo facile il provvedere secondo le istanze del Governo al primo e più urgente bisogno, dava fondata speranza di più benevola disposizione ad altri non meno importanti e meglio combinati provvedimenti.

Le spiegazioni date al Senato nella sua ultima adunanza dallo stesso onorando vescovo nostro collega e dall'illustre senatore Durando, ci hanno fatti palesi i motivi per cui la proferta dei vescovi non ha potuto essere accolta dal Governo del re; ma per le stesse spiegazioni ci venne fatto di conoscere che l'idea di limitare gli attuali provvedimenti al concorso degli enti morali religiosi per l'intero pagamento delle congrue parrocchiali era sembrata accettabile alle persone che furono consultate dall'onorevole generale Durando, se non che egli giustamente credeva necessario che questo concorso fosse stabilito per legge, mediante l'emendamento proposto dal quinto membro dell'ufficio centrale, e l'onorando vescovo di Casale non si stimava autorizzato a consentire che s'imponesse con questa legge ciò che egli ed i suoi colleghi avevano ricevuto incarico di presentare come offerta spontanea e condizionata.

Io non ho diritto di giudicare i motivi ed i riguardi che mossero e forse costrinsero a questo rifiuto i vescovi proponenti; ma è per tutti evidente che in questo caso l'intervento del potere legislativo è assolutamente indispensabile, tanto per mantenere illesi i diritti dello Stato e la dignità della nazione, quanto per dare efficacia al consentito contributo e provvedere in modo sicuro agli urgenti bisogni dei parroci.

Merito assai grande de' nostri vescovi, riconosciuto con nobile imparzialità dall'onorevole presidente del Consiglio, è certamente quello di avere ottenuto che cessi l'opposizione della Sede Pontificia alla esonerazione dello Stato dal pagamento delle congrue parrocchiali mediante concorso di tutte le rendite ecclesiastiche a sostenerne il peso interamente. Ma dopo ciò è incontestabile diritto del potere legislativo ed è cosa desiderabile per lo stesso Episcopato che la sanzione della legge dia a così fatto contributo l'efficacia ch'ella sola può dargli.

Costretto a non lasciare senza risposta alcuna delle obiezioni che si fecero, io debbo ancora mio malgrado far parola di una pontificia allocuzione alla quale dai contendenti di ambe le parti si volle dare un'influenza che non può avere nelle deliberazioni di uomini gravi ed assennati a cui spetta di dar leggi alla nazione.

Lasciando libero a tutti di dare alla pontificia allocuzione quella spirituale importanza che la coscienza di ciascuno reputi dovuta, il sapiente legislatore debbe considerarla come una solenne esposizione di diritti e di gravami, tanto più meritevole di considerazione quanto è grande la persona da cui emana. Laonde, siccome rifiuto di ammettere che nella quistione temporale e mista di cui si tratta la veneranda parola del Pontefice escluda il bisogno di un esame assai maturo e profondo su ciò che dallo Stato si possa giustamente fare senza violazione dei diritti di alcuno, così pure respingo l'opinione di coloro che stimano deversi in questo caso deliberare piuttosto per sentimento d'indipendenza e dignità nazionale che secondo gli stretti principii di legalità e di diritto.

E qui mi sia permesso di ripetere ciò che poc'anzi accennava, credere, cioè, fermamente che questa generosa ed

illustre nazione, lo Statuto e le libere nostre istituzioni, tanto più saranno in pregio nell'interno ed all'estero, quanto più i poteri dello Stato si mostreranno forti ed imparziali nel mantenere illesi i diritti di tutti i cittadini senza alcuna eccezione.

Epperò io starò fermo nel primo mio voto che ammette il concorso obbligatorio, e rimanda a miglior tempo ed a studi più profondi le altre disposizioni del progetto di legge, nel quale voto sono lieto di trovarmi d'accordo col progetto conciliativo dell'onorevole generale Durando e colle istanze che il Governo del re faceva ripetutamente alla Santa Sede nel giugno e nel settembre del 1854.

La disposizione ch'io intenderei di sostituire ai primi quattordici articoli del progetto ministeriale ed al 1° paragrafo dell'articolo 15 sarebbe questa:

« Per sopperire al pagamento delle congrue parrocchiali e dei loro supplementi è imposta sugli enti e corpi morali qui appresso designati una quota di annuo concorso nei modi e nelle proporzioni seguenti. »

I modi e le proporzioni sarebbero poi concertati tra la Commissione ed il Ministero quando accettasse l'emendamento.

PRESIDENTE. La parola è al senatore Des Ambrois.

DES AMBROIS. Io non intendo rientrare nella discussione di principii, la quale parmi esausta. Membro della minoranza dell'ufficio centrale, vorrei soltanto sviluppare a nome suo i principali motivi che la condussero a proporre un sistema di emendamenti, piuttosto che adottare il progetto del Ministero nella sua integrità.

Ingrato dovere è il nostro di sostenere una di quelle opinioni mezzane che sogliono garbare a pochi e dispiacere a molti; ma siamo stati incoraggiati sentendo che alcuni egregi nostri colleghi ed il Ministero stesso non sarebbero alieni dall'accostarsi al nostro parere, e ci conforta pure il ricordare che in questo augusto Consesso fu sempre ascoltato con indulgenza chi parlò a nome della moderazione e dell'equità.

Dacchè fu noto al pubblico il progetto di legge che discutiamo, in mezzo al vivissimo conflitto di sentimenti diversi che ingrandivano l'argomento e lo sollevavano all'altezza di questione religiosa e sociale, si andava formando una opinione più modesta, e direi quasi volgare, la quale guardando le cose meno da alto, non sapeva vedere nella misura proposta nè tanto bene, nè tanto male.

Coloro che così pensavano si limitavano a dire: poichè tutti riconoscono la convenienza di addivenire ad un qualche provvedimento, faccia il Governo quel tanto che sia padrone di fare in casa sua, ma provveda per l'avvenire e lasci in pace i viventi.

Signori, questa opinione volgare trovò già prima d'ora appoggi rispettabili, e noi la consideriamo come una di quelle ispirazioni del semplice buon senso, le quali sono destinate a diffondersi ed a prendere col tempo forza e consistenza.

I tempi cheti amano le riforme in cui l'interesse pubblico sia conciliato il più che si possa col rispetto degli interessi privati, e tutti sanno che lo stesso pubblico il quale è lieto o indifferente per una misura considerata in astratto ed in progetto, muta facilmente la sua approvazione in censura, allorchè, vedendola in atto, scorge l'esecuzione essere causa d'inconvenienti non preveduti, dura e dolorosa a molti.

La legge progettata distingue nelle case monastiche l'ente civile dalla società religiosa. Vuole sopprimere in alcune case l'ente civile, ossia la mano morta esistente per

finzione del legislatore temporale, perchè il suo perpetuarsi non avrebbe vantaggi tali da compensarne gl'inconvenienti e perchè i capitali agglomerati attorno a questo ente fittizio rimanendo disponibili per altri pii usi, possono ricevere un'applicazione più utile, ma non riprova la sussistenza di simili comunità monastiche considerate come semplici società.

Non è dunque una necessaria conseguenza della legge lo sperperare i membri delle comunità dalle quali sarà disgiunta la mano morta.

La logica non lo richiede e l'interesse pubblico non lo esige, giacchè non risulta che tali comunità siano pericolose o viziate da disordini tali che ne possano rendere necessario lo scioglimento.

Se fosse necessario, noi pure non esiteremmo a pronunciarlo e non temeremmo di offendere lo Statuto che, a nostro credere, regolando il diritto di riunione, e tacendo su quello ben diverso di permanente associazione, lascia al legislatore ordinario la facoltà di assoggettare questo ultimo alle restrizioni di cui veda il bisogno. Ma così poco si credono pericolose le società di cui parliamo che si vuole lasciare libera la formazione di nuove comunità simili per l'avvenire, e nemmeno si porrà ostacolo acciò i membri delle attuali vivano in comune secondo il loro istituto fuori dei chiostri dove in oggi si trovano.

Se poi vi fosse stato qualche disordine in qualche comunità, esso potrebbe giustificare un provvedimento parziale rispetto al luogo del disordine, non una misura generale estesa agli innocenti.

Non v'hanno dunque motivi impellenti a sciogliere le comunità attuali e per altra parte questo scioglimento sarebbe pieno d'inconvenienti.

I religiosi che vivono in quelle case v'entrarono sotto l'impero di leggi, le quali riconoscevano la perpetuità dei loro voti, ed in vista del perpetuo voto che li vincolava alla povertà ed alla vita claustrale, le leggi stesse dichiaravano morti al mondo. Essi dunque v'entrarono rinunciando ad ogni diritto privato, ad ogni affetto di famiglia, ad ogni avvenire ed ogni appoggio fra gli uomini, perchè trovavano nel chiostro una patria d'altra specie, un asilo dove potevano terminare i loro giorni senza cura alcuna di cose terrene.

Sarebbe veramente dura una legge nuova, la quale senza necessità li espellesse da questi asili e li privasse dell'esistenza pacifica acquistata con tanti sacrifici, senza poterli risarcire dei sacrifici medesimi, senza poter neanche liberare la loro coscienza dai voti che hanno contratti.

Merita lode il progetto per aver guarentita ai religiosi usciti dai chiostri una pensione più considerevole di quella stabilita dal Governo francese in occasione dell'ultima soppressione di conventi. Il pensiero fu umano e tanto più da commendarsi, in quanto che da un mezzo secolo il costo dei viveri e degli alloggi è sensibilmente cresciuto.

Ma l'entità di una pensione, per grave che sia alla cassa incaricata di corrisponderla, non compensa per un vecchio religioso, meno ancora per una vecchia monaca gli imbarazzi, le privazioni e le pene morali dell'isolamento, nel quale si troverebbe gettata in mezzo alla società, ove le sue abitudini e gli stessi suoi doveri le farebbero una posizione infelice e falsa.

È benal vero che quando furono abolite in Piemonte le case dei canonici Lateranensi e dei Trinitari, sotto il regno di Vittorio Amedeo III, la soppressione, benchè non motivata da demeriti di quei religiosi, fu assoluta e recò

seco il loro sperperamento, merco l'assegnamento di pensioni alimentari. Ma oltrechè l'operato d'allora, dominato da circostanze luttuose, non parrebbe tale da prendersi a modello, giova ritenere che fu fatto col concorso della Santa Sede, la quale pronunciò ad un tempo la secolarizzazione dei religiosi stessi.

Sinora adduciamo ragioni di equità, perchè nel nostro animo esse sono le prevalenti. Potremmo aggiungerne altre politiche ed economiche.

Un onorando nostro collega, il quale fu testimonia della soppressione degli ordini monastici avvenuta sul principio di questo secolo, vi ha narrato qual senso fece in allora lo sperperamento dei religiosi cacciati dai conventi.

Probabilmente non sarebbe più favorevole l'esito di un atto simile che seguisse oggidì.

Migliaia di frati o monache colpite dalla soppressione e sparpagliati in tutto lo Stato in cerca di una patria e di un tetto porterebbero probabilmente in tutte le classi della società il linguaggio del malcontento, talvolta un carico poco gradito nel seno delle famiglie, talvolta forse lo spettacolo miserabile della debolezza e della vecchiezza derelitta o derisa. Tutto ciò non varrebbe a crear pericoli pel Governo, ma potrebbe bastare per danneggiarlo nell'opinione.

Fu fatta un'altra supposizione che non dovrei ammettere, perchè è sempre da presumersi che le leggi sieno rispettate da tutti. Ma è possibile anche quello che accadere non dovrebbe. Fu supposto che vi potessero essere religiose le quali, agitate da interna lotta di sentimenti, ricusassero di lasciare le loro celle, cosicchè per far eseguire la legge si dovesse impiegare la forza. Ritengo, io dico, che ciò non dovrebbe avvenire, e che se avvenisse, si farebbe eseguire la legge, ma ritengo altresì che molti incutendone da buoni cittadini il rispetto e l'osservanza, deplorerebbero nel fondo dell'animo che si fossero fatte disposizioni, le quali seco traessero simili conseguenze.

Quale sarebbe poi la portata economica della misura? Di assegnare una pensione di 500 franchi o maggiore a tanti frati e monache i quali in oggi vivono discretamente nei loro chiostri con una rendita corrispondente a 250 o 300 lire per ciascun individuo, od anche si sostentano col provento di lavori utilmente condotti in comune, oppure colle volontarie sovvenzioni di privati; onde avverrebbe che la cassa tenuta a corrispondere le pensioni non potrebbe bastare all'uopo e dovrebbe essere sussidiata dal bilancio dello Stato, a meno che si limitasse la soppressione agli stabilimenti ricchi, la qual cosa incontrerebbe generali e fondate ripugnanze.

Quindi l'esame il più coscienzioso del progetto e delle sue conseguenze condusse la minoranza dei vostri commissari, a nome della quale ho l'onore di parlarvi, a proporre che il progetto stesso sia emendato nel senso di rispettare intieramente le posizioni acquisite dagli attuali religiosi dell'uno e dell'altro sesso.

Essi pertanto rimarrebbero nei conventi del loro ordine sotto l'osservanza delle rispettive regole, e riceverebbero per la loro sussistenza in comune una somma eguale al complesso netto delle attuali loro rendite; se non che i conventi i quali godono di un reddito eccedente la concorrente di lire 500 per ogni professo o professa, e di lire 240 per ogni laico o conversa, deporrebbero il sovrappiù a favore della Cassa ecclesiastica, ossia a beneficio dei parroci poveri, in virtù dello stesso principio per cui tutti gli altri stabilimenti ecclesiastici deporrebbero a tal fine il loro superfluo.

Così nella sua portata economica, rispetto agli attuali religiosi, il nostro progetto coinciderebbe sostanzialmente con quello del nostro collega senatore Colla, il quale a titolo di contributo imporrebbe agli ordini religiosi la stessa limitazione di rendita che risulterebbe dalla nostra proposta.

La differenza essenziale fra i due progetti starebbe in ciò, che l'onorevole senatore Colla, lasciando sussistere nel convento il carattere di manomorta, manterrebbe i religiosi nel possesso dei beni spettanti a tale ente morale, mentre noi dichiarando abolita la manomorta trasferiremmo il possesso dei beni alla Cassa ecclesiastica, la quale pagherebbe a ciascuna comunità monastica una somma eguale all'ammontare della rendita.

Si dirà forse: perchè non lasciate anche voi ai monaci il possesso dei beni? La ragione è ovvia. È estinta la manomorta che era il vero possessore legale. Ma insieme a questa ragione legale ve ne hanno altre di convenienza pratica, ed una in specie che tutti probabilmente apprezzeranno. I religiosi sanno che col tempo quei beni esciranno dal loro ordine. Possessori temporarii essi sarebbero meno animati ad amministrare con solerzia, niente affatto interessati a ricercare miglioramenti che si preparano per l'avvenire col mezzo di odierne cure e di sacrifici presenti.

Abbiamo dichiarato che nel nostro sistema i beni delle sopresse manimorte passerebbero immediatamente alla Cassa ecclesiastica. Così verrebbe allontanata ogni idea ed ogni apparenza di speculazione del Governo a favore delle regie finanze. Il concetto della legge è di convertire sostanzialmente tutta la ricchezza degli enti ecclesiastici che si aboliscono in altri usi più utili d'indole religiosa. A nostro credere questo concetto debbe essere tradotto in forma assoluta, per cui sia apertamente e rigorosamente rispettata la destinazione ecclesiastica dei fondi.

Noi siamo convinti che lo Statuto nel garantire agli enti morali sì ecclesiastici che civili le loro proprietà, non intese assicurare una vita perpetua nè alle une nè alle altre di tali istituzioni soggette per propria natura, come tutte le umane cose, a degradarsi e a perdere col mutar dei tempi la loro utilità primitiva. Il legislatore usa della sua prerogativa in modo, ai nostri occhi, non censurabile quando le sopprime per ragioni di utilità pubblica. Ma se ciò facesse per impinguare il fisco colle loro spoglie, non sapremmo giustificare il suo operato e temeremmo, se non di urtare la lettera dello Statuto, almeno di eludere le intenzioni a noi sacre dell'augusto suo autore. Stiamo dunque allo scopo vero del progetto, ed allontaniamo ogni apparenza che lo vizierrebbe.

L'onorevole conte Di Castagneto c'imputò a questo proposito una contraddizione. Perchè, dice egli, vi fate scrupolo di riservare ad usi ecclesiastici i beni provenienti dalle sopresse manimorte, se credete che lo Stato ne abbia la disponibilità come di cose vacanti? O sono demaniali, e non soggiaciono ad alcun vincolo verso la Chiesa; o sono ecclesiastici, e spetta alla Chiesa di disporne.

Signori, allorchè per parte nostra fu detto nella relazione dell'ufficio centrale che i nostri maggiori consideravano lo Stato come arbitro di disporre dei beni vacanti provenienti da comunità religiose sopresse, ma lo riputavano moralmente obbligato a valersene in usi ecclesiastici e più, noi accennammo ad un fatto, e questo fatto sta. Sta non solo in pareri legali che ci rimangono, ma nella pratica costante dei nostri principi.

Così, prescindendo da casi già citati da altri, troviamo

che l'ordine religioso di Sant'Antonio, istituito per la cura di un morbo orribile, il quale per ventura scomparve in tempi posteriori, essendo divenuto inutile e neglette trovandosi le sue commende, i Reali di Savoia applicarono all'Ordine di San Maurizio quelle esistenti nei loro Stati, acciò avessero una destinazione consentanea a quella che era stata loro primitivamente impressa, e questo fatto fu implicitamente ratificato nella Bolla di soppressione dell'Ordine emanata nel 1776.

Così pure quando l'imperatore Giuseppe II divisò di sopprimere alcuni conventi meno utili di Lombardia onde applicarne i beni in aumento della dote allora scarsa dell'ospedale di Pavia, e richiedeva il re di Sardegna del suo concorso, perchè una gran parte di quei beni era situata nello Stato Sardo, il re assentiva, col parere di rispettabili magistrati, in vista della pia utilità dell'istituto.

E per verità, dacchè si vuole annullare uno stabilimento perchè non corrisponde più abbastanza a quello scopo di speciale utilità cui era diretto, ragion vuole che almeno si cerchi di utilizzare i fondi della istituzione per uno scopo affine, onde rispettare nel modo migliore le viste dei fondatori.

Venendo poi al caso nostro, noi che consentiamo ad abolire alcune manimorte in vista della destinazione che si farà dei loro beni ad usi ecclesiastici più necessari, noi che non intendiamo diminuire la massa dei capitali applicati al culto, non è contraddizione, ma logica e naturale conseguenza del nostro sentire che riconosciamo doverci, appena acquistata la disponibilità dei beni stessi, farne l'assoluta applicazione a quei pii usi che si hanno in vista.

Altri potrà sostenere che non vi ha differenza tra un simile provvedimento ed un incameramento a favore del fisco; per noi la differenza è radicale e moralmente immensa. Ne lasciamo l'apprezzamento al senso intimo di ciascuno.

Certamente sarebbe stato desiderabile che il trasporto di quei fondi a nuovi usi ecclesiastici si fosse fatto di concerto colla podestà ecclesiastica, ma poichè dobbiamo provvedere, sappiamo che applicandoli ai parroci sopperiamo ad un bisogno indubitabile, sentito e riconosciuto dalla Chiesa stessa.

La Cassa ecclesiastica istituita per questo fine, e destinata nel nostro sistema ad assumere il possesso dei beni provenienti dalle sopprese manimorte, sarebbe, in nostro senso, un'istituzione affatto distinta e separata dalle finanze dello Stato. Essa avrebbe un'amministrazione apposita, cui spetterebbe deliberare e statuire sopra i contratti da farsi nel suo interesse. Se per risparmio di spese essa dovrebbe valersi segnatamente per la sua azione nelle provincie degli uffiziali economici del Governo, la somma degli affari e delle direzioni rimarrebbe però sempre concentrata in quell'amministrazione speciale, circondata dalle maggiori guarentigie.

Queste sono, o signori, le idee principali, dietro alle quali noi vorremmo emendada la legge. Non sono però le sole, giacchè alcune disposizioni ci sembrano suscettive di notabili miglioramenti, segnatamente nella parte prima.

Agli stabilimenti ecclesiastici che la legge contempla si vuole soltanto ritogliere la personalità civile; si dica dunque chiaramente a vece di presentare l'idea di soppressione assoluta che eccede le viste del legislatore.

L'intento suo non è di colpire le comunità religiose in generale, ma unicamente quelle che sono inopere; dica dunque a dirittura quello che vuole, e non annaci un'abo-

lizione generale, la quale non corrisponde nè ai motivi della legge, nè all'effettiva sua portata.

Non possono convenientemente discutersi in pubblico i nomi delle comunità da colpirsi, ma si possono determinare categorie in modo netto e riciso; perchè dunque non farlo invece di lasciare tanta oscurità nella sorte di quegli istituti e di permettere che tra le case di uno stesso ordine le une possano essere conservate, le altre abolite?

A noi pare anche esorbitante l'attribuzione che si dà al potere esecutivo di alligare a condizioni l'ulteriore conservazione della personalità civile in quelle comunità religiose cui la legge non intende toglierla. Egli è lo stesso che dare ai ministri presenti e futuri l'arbitrio di paralizzare in questa parte la legge stessa, e poichè il legislatore crede utili e degne della sua protezione le corporazioni di che si tratta, non pare che possa essere il caso di abbandonarle in tal modo all'arbitrio ministeriale.

Noi siamo lungi dal contestare che possa essere conveniente qualche disposizione in ordine ai regolari, e specialmente qualche maggior cautela intorno all'emissione dei voti perpetui.

Non dubitiamo che il potere civile sia competente per occuparsi in tutto quanto interessa l'ordine pubblico ed è estraneo alla disciplina puramente religiosa.

Riposano su questo principio parecchie leggi dell'antica monarchia francese e quella pure sancita dal re Carlo X nel 1825, e le disposizioni relative ai religiosi, le quali presso noi si adottarono dal re Vittorio Amedeo III nel regolamento che compartì alla Savoia per regie patenti del 13 agosto 1778. Bensì stimiamo che questo grave argomento debba essere riservato al potere legislativo e richiegga maturi studi, intanto che non risulta di alcun urgente bisogno di provvedimenti.

Non ci nascondiamo, o signori, che il nostro sistema ha pur esso i suoi inconvenienti. Li crediamo però minori di quelli che offre la redazione ministeriale, molto minori che se nulla si facesse.

Si obietto che noi, volendo essere più equi del progetto ministeriale, offendiamo tuttavia l'equità, perchè deterioriamo la condizione dei religiosi, e ciò nondimeno li lasciamo soggetti alla clausura.

Ma non siamo noi che togliamo la libertà ai claustrali, son essi che vi hanno rinunciato. La loro permanenza nei chiostri non è un obbligo che nasce dalla legge civile, è la conseguenza dei loro voti consacrati dalla religione dello Stato; voti che il legislatore civile non ha il volere, nè la facoltà di sciogliere.

Nemmeno è vero che per noi venga essenzialmente deteriorata la condizione del religioso. Le case religiose cessano di essere manimorte; gli individui rimangono nello stato in cui erano. Restano nel convento, continuano ad osservare liberamente le regole del loro istituto; continuano a vivere in comune colla stessa rendita, solamente invece di riceverla da un economo di speciale manomorta la ricevono dall'Amministrazione d'uno stabilimento che si chiama Cassa ecclesiastica.

La perpetuazione dell'istituto monastico non è più egualmente favorita ed assicurata, e che perciò? La difficoltà di avere successori è forse una lesione del diritto dei presenti? I conventi ricchi deporranno il loro superfluo nella Cassa ecclesiastica, acciò sia impiegato ai bisogni del culto; potranno forse i singoli religiosi lagnarsi che con ciò sia diminuita la loro agiatezza individuale? Non hanno essi fatto voto di povertà? L'abbandono del superfluo a

pro della Cassa ecclesiastica è fatto obbligatorio per tutti gli stabilimenti che servono al culto, per tutto il clero regolare e secolare. Potranno forse pretendere il privilegio di sottrarsi alla condizione comune coloro per cui l'abbandono del superfluo sarebbe un dovere di stato?

Vogliate poi ritenere, o signori, che la questione non è di sapere se i claustrali debbano essere costretti a rimanere nei chiostri. Già l'abbiamo detto: noi non crediamo che nel vigente regime di libertà possa ancora essere impiegato il braccio secolare a trattenere rinchiuso un religioso contro la sua vocazione.

La questione sta tutta nel determinare se ad un religioso che si evada dal chiosstro debba essere garantita una pensione a carico della Cassa ecclesiastica.

Ora qual titolo avrebbe questo religioso per pretendere una pensione? La sua uscita dal convento? Nessuno ve lo costringe.

L'aver rotto i voti? Sarebbe premiare la violazione di quegli stessi voti che rispettiamo.

L'aver prestato servigi alla società? Egli ha condotta una vita puramente contemplativa.

L'essere benemerito verso la Chiesa? Ne ha violati i precetti.

Perchè adunque vorremo noi oberare la Cassa ecclesiastica di pensioni non meritate? La Cassa è destinata a provvedere a' veri bisogni, a remunerare operosi servigi. Quello che voi daresti senza motivo a persone prive di titolo, lo togliereste alla più provvida e santa destinazione. C'è più, allargando la porta alle domande di pensioni voi vi esponete a vederle crescere per centinaia di migliaia di lire, e non è necessario di tanto perchè la Cassa si trovi nell'assoluta impossibilità di farvi fronte da sé, così che dovrebbe essere sussidiata dal bilancio dello Stato.

Ora possiamo noi di buon conto ed in buona coscienza prepararci un simile risultato? No, signori, noi non getteremo questo novello carico sulle spalle dei contribuenti già curvate da tante imposte.

Noi non dimenticheremo il rigore delle nostre leggi nel concedere pensioni ai servitori dello Stato; quando un impiegato sessagenario non ha il diritto di andarsene in pace a godere il frutto di quarant'anni di servizio, quando un buon impiegato, che è costretto dalle infermità od anche dal fatto stesso del Governo a lasciare il suo posto dopo un servizio di ventiquattr'anni, non può pretendere dallo Stato un tozzo di pane.

Evvi un caso degno di riguardo. È quello in cui un religioso esce dal convento con regolare autorizzazione della podestà ecclesiastica, munita dell'*exequatur* del Governo, per riconosciuti motivi di salute che lo pongano nell'impossibilità di continuare la vita monastica. In simili contingenze gli ordini possidenti usarono talvolta per l'addietro di fare concessioni alimentari al membro sortente.

Se debba introdursi qualche cosa di simile a carico della Cassa ecclesiastica, la quale possederà i beni ora tenuti dai conventi, è questione da trattarsi allorchè si verrà ai particolari della legge.

Altri ci obbiettarono che le case religiose, private della personalità civile, e così del maggior favore della legge temporale, cadrebbero in uno scoraggiamento dannoso alla disciplina, e scapiterebbero nella pubblica opinione.

Noi non disconferremo che la disciplina possa affievolirsi alcun poco per una condizione di cose in cui le case di cui parliamo avranno sempre presente la più e meno lontana loro estinzione.

Osserveremo però che l'obbiezione non vale se non a dimostrare che la soppressione di quegli enti morali porta necessariamente con sé qualche transitorio nocimento alla disciplina; giacchè, ammessa la convenienza della soppressione, egli è evidente che il mezzo il più atto a salvare, per quanto è possibile, la disciplina stessa sarebbe il temperamento da noi proposto di mantenere i religiosi nei chiostri, e che ogni disciplina sarebbe perduta quando le case religiose venissero a dirittura sciolte.

Crediamo poi sinceramente che, quand'anche nulla si innovasse, le case d'ordini inoperosi potrebbero difficilmente conservare nella sua pienezza quello stato di prosperità e di regolarità in cui erano anni sono. Le discussioni avvenute, le opinioni manifestatesi, la dichiarazione fatta a nome dello stesso Episcopato, che avrebbe potuto convenientemente operarsi l'abolizione di alcuni simili stabilimenti, basterebbero a generare la diffidenza dell'avvenire. Sulla carta quegli istituti apparirebbero pieni di vita. Nell'intima loro opinione, come in quella del pubblico, essi sarebbero moribondi.

Con ciò non intendiamo dire che cadano nel discredito, e nemmeno pensiamo che li assoggetti a discredito il sistema da noi proposto. Siamo anzi persuasi che, se questo si attuasse, non muterebbe in male l'opinione rispetto ad essi. I loro amici li attornierebbero di maggior affetto, considerandoli come mezze vittime. L'universale vedrebbe in essi le reliquie d'istituzioni che mitigarono la barbarie d'altri tempi, e cessata la loro utilità finiscono inoffensive la cadente loro vita.

Gli uomini non sogliono usare nè malvolenza, nè disprezzo a chi cessa di vivere, bensì indulgenza per gli errori antichi, gratitudine per gli antichi benefizi.

Signori, il progetto che vi fu presentato è temperato e provvido nel suo scopo. Noi cercammo di renderlo più netto ed equo in qualche parte, e di sceverarlo da inconvenienti pratici.

Coloro che guardano la riforma stessa, per moderata che sia, come un passo nella via delle innovazioni pericolose, come una discesa imprudente su quella china sdruciolevole, dove il legislatore non può più fermarsi nella misura dell'onesto, sono naturalmente propensi a rigettare come illusorii anche i nostri temperamenti.

Noi non dividiamo i loro timori; non possiamo credere così facilmente che le cose giuste e ragionevoli conducano alle ingiuste. D'altronde, girando l'occhio attorno a noi, non sapremmo vedere l'Europa dominata da tendenza a novità eccessive, e il Piemonte, terra nativa della moderazione e della quiete, non ci presenta che un popolo amante dell'ordine, obbediente alle leggi, presso il quale il legislatore è pienamente libero della sua azione, ed avanzandosi come uno, non è trascinato a progredire nè come cento, nè come dieci, nè come due.

Noi pertanto avremo l'onore, o signori, di deporre sul banco della Presidenza alcuni emendamenti, nei quali sono formulate le principali nostre idee, acciò possano essere noti al Senato quando verrà in discussione l'articolo primo del progetto. Pensiamo che se mai il Senato li adottasse, rinvierebbe il progetto alla Commissione acciò fosse riveduto in senso di tale deliberazione, e ci asteniamo in conseguenza dallo spingere più oltre le nostre proposte.

Qualunque possa essere l'esito di queste non ci pentiremo di avere tentata un'opera di conciliazione coscienziosa ed ispirata dal solo amore del paese. (*Bravo! bravo!*)

DE FORNARI. Dimanderei la parola per invitare l'ono-

revole oratore che ha testè parlato a darmi maggiori spiegazioni su d'un punto del suo discorso che non ho ben inteso.

PRESIDENTE. Non posso per ora accordarle la parola, la quale spetta ad un membro dell'ufficio centrale, il signor senatore Di Collegno Giacinto.

DE FORNARI. Vorrei soltanto una breve spiegazione.

PRESIDENTE. La parola è al senatore Di Collegno Giacinto.

DI COLLEGNO GIACINTO. Non era mio intendimento il chiedere di parlare in questa discussione generale, giacchè io ben sentiva che nulla potrei aggiungere a quanto vi veniva esponendo il dotto collega, al quale mi trovo associato d'opinioni in questa circostanza, sui principii in forza dei quali la minoranza del vostro ufficio centrale accettava, modificandola in parte, la legge proposta al vostro esame.

Ma uno degli onorevoli oratori che parlarono, credo, nella penultima tornata, avendo mosso appunto a quella minoranza del non aver essa esposto nella relazione quali sarebbero i risultati finanziari di questa legge, io mi credo in dovere di sottoporre fin d'ora al Senato alcune considerazioni in proposito, ch'io aveva pensato dapprima dover differire sino al momento in cui si discuterebbero gli articoli della legge.

Io mi propongo dunque di esaminare in poche parole gli effetti principalmente finanziari, quali risulterebbero dalla legge proposta, paragonandoli con quelli che sarebbero dovuti alle modificazioni chieste dalla minoranza dell'ufficio centrale.

Chiunque abbia seguito le discussioni parlamentari nostre in questi ultimi anni, quelle principalmente che ebbero luogo in occasione del voto de' bilanci per gli esercizi 1854 e 1855, ha dovuto credere essere scopo principale della legge in discussione il fornire di congrua tutti i parroci dello Stato, il migliorare le condizioni de' più bisognosi fra di essi.

Le altre materie, lo ha osservato di già l'onorevole mio collega nell'ufficio centrale senatore Colla, sulle quali versa la legge, l'annuo concorso cioè imposto ad alcuni enti e corpi morali, la soppressione perfino di talune comunità religiose, altro non paiono in realtà se non mezzi per giungere a quel primo scopo di fornire ai rettori delle nostre parrocchie quanto è loro strettamente necessario per vivere.

Lo scopo della legge essendo considerato sotto questo aspetto, non credo si trovi nè in questo recinto, nè altrove chi voglia disapprovarlo; e di fatto anche quelli fra i vostri commissari che sono assolutamente contrari al principio della legge riconoscevano « che nelle presenti contingenze è di assoluta convenienza che, mediante proventi dell'asse ecclesiastico, si giunga a far fronte a tutte le spese del culto cattolico. »

Tre dei commissari poi, lo sapete dalla relazione, pensano « che il progetto di chiamare a contributo per il sostentamento dei parroci le rendite dei diversi stabilimenti ecclesiastici dello Stato non eccede la competenza del potere civile; che quel progetto non è contrario alla giustizia, nè ai principii costituzionali » e debbo pure dichiarare che, dopo uditi nella discussione generale gli argomenti di valentissimi oratori in favore di questo principio e contro di esso, la mia opinione non è punto mutata da quella si fosse quando fu estesa la relazione dell'ufficio centrale.

Partendo da queste basi fondamentali i commissari che, accettando i principii del progetto ministeriale, volevano emendarne la redazione, perchè non tutte le disposizioni contenutevi sembrano loro irreprensibili, hanno dovuto esaminare dapprima se il risultato economico della legge sarebbe poi tale da controbilanciare gl'inconvenienti di altro genere da essi ravvisativi.

Due sarebbero, secondo il progetto ministeriale, le sorgenti chiamate ad alimentare una Cassa ecclesiastica destinata a sopperire alle spese del culto; l'articolo 15 della legge imporrebbe una quota annua di concorso ai vari enti e corpi morali ecclesiastici esistenti nello Stato, non comprendendovi le comunità religiose, la cui sorte vien regolata dall'articolo primo.

È detto nella relazione dell'ufficio centrale come il beneficio che si ricaverebbe da quell'imposta possa ascendere per i soli Stati di terraferma alla somma di lire 600 mila annue, e come tre de' vostri commissari assentissero alle disposizioni generali di quell'articolo.

Secondo il progetto ministeriale l'articolo primo sarebbe destinato a completare il fondo necessario alla Cassa ecclesiastica, creata dall'articolo sesto, per il pagamento delle congrue ai parroci, giacchè verrebbero assegnati a quella Cassa i beni d'ogni natura appartenenti alle comunità religiose esistenti nello Stato, le quali verrebbero immediatamente soppresse, salvo alcune eccezioni da determinarsi per decreto reale.

Ora quelle disposizioni dell'articolo primo non sono parse ai commissari che fan parte della minoranza essere conformi a quell'intrinseca giustizia che l'onorevole guardasigilli vantava come principale dote della legge proposta a ragione, diceva egli nella sua relazione al Senato, *del bene morale ed economico che è destinata a produrre.*

Lo scioglimento immediato delle comunità religiose, quale verrebbe decretato dall'articolo primo e regolato dall'articolo 10 del progetto ministeriale, non mi pare si possa dire nè giusto, nè generoso, e ben lungi dal contribuire al sollievo del clero parrocchiale, questa misura aggraverebbe di nuovi pesi le finanze dello Stato.

Si sono citate, ed esistono di fatto comunità che posseggono rendite vistose, e la cui soppressione potrebbe fruttare immediatamente una qualche entrata alla Cassa ecclesiastica creata dalla nuova legge; ma questi esempi sono vere eccezioni, e se si vuol esaminare l'elenco delle comunità religiose, distribuitoci dal ministro di grazia e giustizia, si trova che sul numero totale di 578 comunità esistenti nei regii Stati (faccio astrazione di 26 conservatorii che propriamente non si hanno a comprendere colle comunità religiose) appena 106 hanno un reddito superiore o eguale alla somma che corrisponderebbe alle pensioni da pagarsi, in caso di soppressione, agl'individui che le compongono.

Perchè la soppressione de' conventi riescisse vantaggiosa converrebbe dunque far conto sul capitale che si potrà ricavare dalla vendita dei fabbricati occupati dalle comunità soppresse. Questa vendita non potrà essere immediata; in molte località di campagna sarà difficile ricavarne la somma portata nell'elenco ministeriale. Tuttavia, anche supponendo la vendita immediata dei chiostri, anche supponendo loro il valore venale portato in quell'elenco, e supponendo il capitale impiegato al 4 per cento, si giunge a conclusioni meno favorevoli assai che non si supporrebbe a prima vista.

Nei calcoli che ho fatto a questo proposito ho tenuto conto anche dei chiostri non valutati nell'elenco ministe-

riale, supponendo loro un valore eguale alla media di quelli, de' quali è stabilito il prezzo.

Ora ecco quale sarebbe il risultato della soppressione immediata delle comunità religiose per le varie categorie indicate in quell'elenco.

Degli ordini mendicanti non parlerò che per memoria; si sa che le pensioni da accordarsi agl'individui delle comunità che si sopprimessero, supererebbero di gran lunga i frutti che si ricaverebbero dalla vendita d'ogni loro possedimento.

In qual modo intenda il Ministero applicare agli ordini mendicanti la facoltà che si riserverebbe coll'alinea sesto del primo articolo del suo progetto, non appare ben chiaro.

Nella discussione alla Camera elettiva pareva volerli conservare, forse quali *consacrati esclusivamente alla predicazione*; al Senato ha dichiarato l'onorevole guardasigilli nella sua relazione che « il vantaggio della legge attuale consisterà nel far cessare la mendicizia ordinata; » e le sue parole ultime nella tornata di ieri parevano confermare quel suo primo detto.

In questa incertezza sulle intenzioni ministeriali mi limiterò a far osservare che la soppressione di 2961 frati mendicanti esistenti sia in terraferma, sia in Sardegna, costerebbe alle finanze più d'un milione annuo; onde si può dire in media che la soppressione di ciascuno di essi, quando che sia volesse decidersi il Ministero ad operarla, occasionerà una spesa maggiore di lire 800 annue!

Deducendo dal numero totale delle monache, quale sta negli stati presentati dal Ministero, le suore di San Giuseppe e di Carità, quelle dei conservatorii e quelle precipuamente consacrate all'educazione, si trova esservi nei regii Stati ottantotto comunità con 1972 monache, le quali non possono essere comprese nell'eccezione portata dall'alinea 6° dell'articolo primo del progetto ministeriale.

A tenore dunque della dichiarazione fatta in altro recinto dall'onorevole guardasigilli, quelle ottantotto comunità « cadono per effetto della soppressione pronunciata dalla legge, e per virtù di questa; ed il Ministero non potrebbe col decreto reale farle risorgere. »

Ora la soppressione di codeste monache, tenendo conto delle loro entrate d'ogni genere, tenendo conto dell'interesse del valore dei loro chiostri, supposto che potessero essere venduti immediatamente, porterebbe alla Cassa ecclesiastica per le pensioni da pagarsi alle monache espulse un peso di lire 180,000 annue!

I conventi precipuamente destinati all'istruzione non hanno in complesso un reddito eguale alle pensioni che sarebbero dovute agl'individui che li compongono, qualora venissero soppressi; ma l'intenzione dichiarata dal Governo di conservare quelle comunità fa sì che non si debba tener conto del *deficit* che verrebbe all'erario dalla loro soppressione.

I conventi indicati nell'elenco ministeriale come *consacrati alla predicazione e alla preghiera* saranno essi soppressi totalmente o conservati in parte? Il Ministero non mi pare aver spiegato mai chiaramente in qual modo esso intenda applicare loro la facoltà che gli verrebbe concessa dall'alinea 6° dell'articolo primo. In caso di loro soppressione totale la Cassa ecclesiastica ne vantaggerebbe annualmente di lire 590,000; ma questa soppressione totale immediata di comunità dichiarate nell'elenco ministeriale come *consacrate alla predicazione* non mi pare conforme allo spirito dell'alinea 6°, già tante volte citato, dell'articolo primo; e il vantaggio pecuniario che si potrebbe

ricavare ne' primi anni dalla soppressione di alcune comunità di questa categoria, non potrebbe superare la spesa forzata dovuta alla soppressione totale delle monache ed a quella parziale degli ordini mendicanti.

Il risultato finanziario dell'applicazione della legge, nella ipotesi più favorevole, sarebbe dunque tale da compensare le spese colle entrate; e per giungerè a questo risultato ho supposto, lo ripeto, la vendita immediata dei chiostri, e il loro capitale fruttando immediatamente il 4 per cento.

Mi si permetta di paragonare a questo risultato quello che si otterrebbe secondo il sistema proposto dalla minoranza dell'ufficio centrale.

I membri d'ogni ordine religioso, continuando secondo questo sistema nella vita claustrale, a nessuno sarebbe dovuta pensione. Bensì alle comunità che posseggono redditi superiori alla quota generale, fissata in media a lire 500 per ogni professo e lire 240 per ogni laico, sarebbe ritenuta la parte del reddito non necessaria al sostentamento dei membri che la compongono.

Ora, dietro calcoli che ognuno può verificare, partendo dalle cifre portate nell'elenco ministeriale delle rendite delle comunità religiose, l'eccedenza del reddito sulla somma necessaria per il mantenimento degl'individui ora esistenti in dette comunità sarebbe:

Pei conventi di terraferma, come disse l'onorevole senatore Colla	L.	476,991
E per quelli della Sardegna, da lui non menzionati	»	106,247
Ossia in totale	L.	583,238
Aggiungendo a questa somma il prodotto presunto della quota di concorso fissata all'articolo 15	»	600,000
Si avrà una somma totale di	L.	1,183,238
Di questa somma sarebbero da assegnarsi per le congrue ai parroci soppressi nei bilanci	»	928,412
E resterebbero nella Cassa ecclesiastica, da impiegarsi agli altri usi indicati all'articolo sesto della legge	L.	254,826

E notisi che a quelle 254,000 lire si dovrebbe aggiungere la somma proveniente dalla quota di concorso sulle rendite ecclesiastiche dell'isola di Sardegna, per la quale non si hanno tuttora documenti sufficienti.

Si è detto, e credo verissimo, che le cifre dell'elenco ministeriale non abbiano un'esattezza rigorosissima; ma cogli eccedenti così indicati non penso possa restar dubbio alcuno che, in ogni modo, nel sistema proposto dalla minoranza dell'ufficio centrale, si otterrebbe senza difficoltà la somma almeno voluta per compensare quella delle *spese ecclesiastiche* cancellata dai bilanci.

Abbiamo veduto cosa sia il primo articolo ministeriale del progetto di legge quanto al *bene economico* che ne dovrebbe derivare; mi si permetta di aggiungere alcune parole per esaminare l'effetto di quello stesso articolo, considerato dal lato della sua intrinseca giustizia, a ragione, come diceva l'onorevole guardasigilli, *del bene morale che è destinato a produrre*: e qui sarò più breve assai, giacchè ho meco consenzienti tutti quasi coloro che, a voce o colle stampe, espressero un'opinione sul progetto ministeriale.

L'ufficio centrale fu unanime nel considerare quell'articolo come lesivo di diritti acquistati da chi aveva fatti voti

garantiti dalla legislazione in allora esistente, come dando alla legge una retroattività che mai si potrebbe confare coi veri principii di equità legislativa.

Quella minoranza dell'ufficio centrale, che accetta il principio della legge, combatte la redazione di quell'articolo, sotto l'aspetto appunto della poca equità che vi ravvisa. Essa desidera che sia emendato in modo tale che, conservando, in principio, la soppressione di talune comunità religiose, si rispettino i voti emessi dai professi attuali.

Molti degli oratori che in questo ed in altro recinto parlarono in favore della legge, espressero il desiderio vi fossero portati quei temperamenti che rendessero meno gravoso l'abbandono dei chiostrii; alcuni credettero perfino dover ammonire il Ministero « che non renda questa legge presso molti impopolare, facendola occasione di provvedimenti soverchiamente severi; poichè cacciare dai chiostrii chi vuole rimanervi non è liberale, nè è conseguenza delle abolite personalità civili. »

Ma nè in questo, nè in altro recinto l'onorevole guardasigilli aveva mai fatto cenno di tener in conto quel voto espresso da' suoi amici politici; nè poteva egli fare altrimenti, giacchè, sin che si manteneva l'articolo primo quale fu proposto, « le comunità (ripeto le parole già citate) appartenenti a qualsiasi corporazione, non compresa nelle eccezioni, cadono per effetto della soppressione pronunciata, e al Governo del re spetterebbe far eseguire la legge. »

Contro questa conseguenza ineluttabile del progetto ministeriale, la minoranza del vostro ufficio centrale opinava « essere dovuti giusti riguardi alle persone che sotto l'egida delle leggi hanno acquistato una posizione negli stabilimenti che si vogliono sopprimere, e potendo con ragione confidare di terminarvi la loro vita, hanno perciò rinunciato ad ogni altro mezzo d'assistenza. »

Bensi nell'ultima tornata l'onorevole guardasigilli ci lusingò di vederlo accettare in questa parte il sistema della minoranza dell'ufficio centrale, e tale lusinga spero verrà confermata nel progredire di questa discussione, giacchè il permettere l'adempimento dei voti emessi anteriormente a questa legge è il solo mezzo di togliere ogni apparenza di retroattività, il solo mezzo di rendere possibile l'eseguimento, senza che si abbia talvolta a ricorrere a mezzi che ripugnano ai nostri tempi.

Signori, voi conoscete ora la diversità che passa, sotto il rapporto di equità e sotto quello di economia, fra gli articoli presentativi dal Ministero e quelli propostivi dalla minoranza dell'ufficio centrale, e non dubito siate persuasi della giustizia dei motivi che suggerirono a questa minoranza la sua nuova redazione.

Uno degli onorevoli oratori che parlarono contro la legge rimproverava a quella minoranza di aver fatto cedere il diritto al fatto.

Tale accusa non è fondata, o signori; il fatto propostivo dalla minoranza è conseguenza del diritto dello Stato qual essa l'intende, e quale lo intese la maggioranza del Senato in più d'una delle questioni analoghe alla presente, che ci vennero sottoposte in questi ultimi anni.

Io spero che il vostro voto d'oggi confermerà le conclusioni della minoranza dell'ufficio centrale.

PRESIDENTE. Prima che il presidente del Consiglio, il quale deve prendere la parola, sorga a parlare, debbo informare la Camera che il senatore Des Ambrois ha deposto sul banco della Presidenza tre controarticoli, nei

quali si risolve in forma legislativa tutto ciò che egli ha esposto al Senato nel suo discorso così attentamente da noi ascoltato.

Io credo che, trattandosi di materia molto grave, la quale non conviene affrontare all'improvviso, sia conforme all'intenzione del Senato che questi tre articoli vengano tosto dati alle stampe e distribuiti al più presto possibile a ciascun senatore; così nella tornata di domani ogni senatore avrà sott'occhio gli articoli, sui quali dovrà la discussione particolare essere in prima aperta.

COLLER. Io mi proponeva di fare la medesima osservazione.

PRESIDENTE. Con ciò io credo di soddisfare anche al voto manifestato dal signor senatore De Fornari.

COLLA, relatore. Domani è troppo presto.

PRESIDENTE. Mi pare che il Senato non debba trovare troppo breve questo tempo, trattandosi di una materia già così lungamente discussa, e di emendamenti nei quali non fossi che compendiare in articoli di legge quanto si contiene nel rapporto stesso, che già da più settimane è nelle mani dei senatori.

Io leggerò gli articoli perchè si abbia fin d'ora contezza del contenuto del medesimo.

« Art.... Cessano di esistere quali enti morali riconosciuti dalla legge civile le case poste nello Stato di ordini religiosi, i quali non attendono alla predicazione, all'educazione, od all'assistenza degl'infermi.

« L'elenco delle case colpite da questa disposizione sarà pubblicato con decreto reale contemporaneamente alla presente legge.

« Art.... I beni ora posseduti dalle case contemplate nell'articolo precedente verranno applicati alla Cassa ecclesiastica da stabilirsi a termini della presente legge.

« Art.... I membri attuali delle case suddette, che vi furono ricevuti prima della presentazione di questa legge al Parlamento, continuando a far vita comune secondo il loro istituto negli edifizii ora occupati da essi, od in quegli altri chiostrii che, sentita l'Amministrazione della Cassa ecclesiastica, verranno a tal fine destinati dal Governo, riceveranno dalla Cassa medesima un assegnamento corrispondente all'attuale rendita netta dei beni ora posseduti dalle case rispettive, con che non ecceda la somma annua di lire 500 per ogni religioso o religiosa professa, e di lire 240 per ogni laico o conversa. »

Naturalmente questi articoli contengono il fondamento di ulteriori disposizioni e di più minuti particolari, la qual cosa richiederà che l'ufficio centrale ricomponga e riordini tutta la legge, sempre che il Senato li approvi.

Dunque, ripeto, chi crede che sia cosa utile per la discussione dare le disposizioni perchè questi tre articoli siano stampati e distribuiti dimani prima dell'ora della discussione, voglia levarsi.

(La Camera approva.)

DI CASTAGNETO. Domanderei che fosse anche stampato l'emendamento del senatore Colla, il quale pare che meriti anche l'attenzione del Senato.

PRESIDENTE. Questo emendamento appartiene all'articolo 15 della legge, di modo che vi è ben tempo prima di arrivarvi.

Aggiungasi che l'emendamento del senatore Colla è subordinato all'accettazione della proposta Des Ambrois.

Del resto io non ho difficoltà di far anche stampare l'emendamento del senatore Colla; quindi prego il signor senatore di volerlo trasmettere alla Presidenza.

CAVOUR, presidente del Consiglio. Signori senatori, dopo aver udito i cinque membri che compongono l'ufficio centrale, voi siete chiamati a portare un giudizio sulle tre proposte che essi hanno formulato.

Potrei dire, o signori, che voi avrete a scegliere non solo sulle tre proposte, ma altresì sul progetto ministeriale se considerazioni già state significate in altra tornata dal mio onorevole amico il guardasigilli non vi avessero fatto conoscere che il Ministero credeva di dover aderire in massima al progetto formulato dalla minoranza dell'ufficio centrale, composta dei senatori Des Ambrois e Di Collegno, quantunque il Ministero ritenga non essere la proposta degli onorevoli senatori sotto ogni rispetto da preferirsi al progetto ministeriale.

Se vi fosse una qualche probabilità, anche remota, di far prevalere in questo recinto il primitivo progetto, io mi attenterai di combattere gli appunti che gli onorevoli indicati senatori hanno mosso contro il detto progetto, e di sottoporvi le considerazioni che, a parer nostro, possono mettersi avanti per far prevalere la nostra sentenza. Ma non essendovi probabilità alcuna che la proposta ministeriale venga accolta, parmi tempo sprecato l'oppugnare gli appunti ad essa fatti.

Adunque io rinunzio al sostenere il primitivo progetto e dichiaro, tanto a mio nome, quanto a nome dei miei onorevoli colleghi, di accostarmi alla proposta dei signori Des Ambrois e Collegno. E ciò faccio tanto più volentieri, in quanto che essa mantiene fermi i principii, i quali informavano il ministeriale progetto, ed è tale da far raggiungere per altra via, forse un po' più lenta, ma però non meno sicura, lo scopo che il Ministero s'era prefisso.

Il governo rappresentativo, o signori, è il governo delle transazioni, non però nei principii, ma sui mezzi di attuare i principii medesimi. Quindi quando persone cotanto autorevoli come le succennate, quando persone che hanno in tutti i tempi ed in tutte le circostanze professati identici principii con quelli che ci studiamo di far prevalere nel governo dello Stato, ci invitano ad adottare un temperamento conciliativo; quando quest'invito ci è pure ripetuto dalla massima parte dei nostri amici politici, noi crediamo di far atto di sana politica accettando il temperamento proposto e allontanando il progetto ministeriale.

Ciò posto, il Senato si trova avere avanti a sé tre diverse proposte: quella d'una prima minoranza dell'ufficio centrale, che consisterebbe nel respingere assolutamente il progetto, cioè la parte finanziaria, come pure la parte economica e riformativa di esso; la seconda proposta, quella cioè del quinto membro dell'ufficio centrale, l'onorevole senatore Colla, la quale consisterebbe nel ritenere solo la parte finanziaria del progetto, respingendo la parte riformativa. Finalmente il progetto della seconda minoranza, al quale il Ministero aderisce.

Io spero, o signori, che dopo la lunga discussione che ebbe luogo in questa Camera, e tenuto conto delle varie opinioni che si sono manifestate, non sarò per avventura tacciato di presunzione dicendo esservi poca probabilità che la prima proposta venga accolta.

Dopo avere difatti visto quasi tutti i magistrati che qui seggono alzare la voce per sostenere unanimi la proposta ministeriale almeno nella parte finanziaria, io credo poter nutrire fiducia che questa verrà a grande maggioranza accolta; d'altronde l'opinione professata dalla minoranza dell'ufficio centrale venne già con tanta eloquenza e dottrina combattuta da' nostri onorevoli amici politici,

che io crederei far opera presuntuosa ed inutile se io tentassi di seguirli su quella via.

Mi limiterò quindi, o signori, ad esaminare le altre due proposte, ed a farvi conoscere le ragioni, per le quali io credo che si abbia a dare la preferenza a quella della minoranza rappresentata dai senatori Des Ambrois e Collegno.

L'onorevole senatore Colla vorrebbe ridurre la presente legge ad una legge puramente finanziaria; ed a ciò fare lo inducono innanzi tutto, secondo quello che venne esponendovi in questa tornata, i motivi stessi che il Ministero pose avanti per giustificare l'attuale sua proposizione, ripetendo un argomento di cui si valse nella tornata di ieri l'onorevole senatore Sclopis, cioè essere questa una misura ispirata da prete considerazioni finanziarie.

E qui, siccome l'onorevole senatore Sclopis non si valse solo de' motivi esposti nella relazione ministeriale, ma credette poter addurre altresì e parole dette da me in altro recinto, e parole non dette da me, io sono costretto di entrare in alcune particolari considerazioni, di somministrare alla Camera alcuni schiarimenti per provare che giammai il Ministero non ebbe l'intenzione di ridurre l'attuale legge nella stretta cerchia di una misera finanziaria misura.

Debbo prima d'ogni cosa, o signori (onde allontanare da noi la taccia di avere subitamente inalberata una nuova bandiera e provocato intempestive misure), debbo, dico, innanzi tutto ricordare che l'attuale legge non sia altro che l'applicazione di principii e di opinioni da noi professate da molti anni nei recinti parlamentari e come deputati e come ministri del re.

Difatti, o signori, se nei primi giorni in cui venne inaugurato fra noi il sistema parlamentare io sorsi a combattere una mozione che tendeva non a riformare, ma a sopprimere intieramente gli ordini religiosi (mozione che si fece a nome di un principio rivoluzionario), si fu perchè fin d'allora riconosceva l'opportunità delle riforme nell'ordinamento religioso.

Più tardi, chiamato a far parte del Ministero presieduto dall'onorevole mio amico Massimo d'Azeglio, ebbi immediatamente occasione di far conoscere l'intenzione del Gabinetto intorno alle riforme religiose.

Si discuteva la questione dell'incameramento dei beni ecclesiastici, questione sollevata da alcuni mesi nel paese, e che teneva agitati gli animi, quantunque paresse sostenuta dal popolare favore: io non esitai, a nome de' miei colleghi ed a nome mio, di combatterla risolutamente; ma nello stesso tempo io dichiarai che il Ministero si proponeva e di ottenere un miglior riparto dell'asse ecclesiastico, e di promuovere la riforma delle corporazioni religiose.

Vedesi da ciò che sino da quel turno io annunziava che il Ministero non si proponeva solo di esonerare le finanze dello Stato dal peso che sopra esse gravitava, a ragione delle congrue dei parroci poco provvisti, ma si proponeva altresì un ben altro e maggiore scopo, quello cioè di riformare le corporazioni religiose.

In questo intendimento era il Ministero di Massimo d'Azeglio e quello che a lui succedette, poichè nelle negoziazioni che si aprirono colla Corte di Roma si fa sempre menzione non solo dell'esonerazione dal bilancio della somma di 900 mila e tante lire, ma altresì delle riforme degli ordini religiosi.

Nè si può dagli atti letti dall'onorevole senatore Colla

delurme contraria sentenza, giacchè se per noi negli anni scorsi si chiedeva dalla Corte di Roma un prudente ed immediato provvedimento onde esonerare il bilancio dalla somma di 900 mila e tante lire, non si insisteva meno onde si desse mano immediatamente (mi giova ripeterlo) alla riforma degli ordini religiosi.

Certamente le due misure non avevano la stessa gravità di urgenza, e se la Corte di Roma fosse entrata nella via degli accordi onde poter compiere col suo concorso la riforma degli ordini religiosi, non v'ha dubbio che per noi non si sarebbe mancato di consigliare alla Corona ed al Parlamento di soprassedere a quella importante misura.

Ma avendo acquistato la convinzione (forse erronea), ma di certo coscienziosa dell'impossibilità di arrivare ad un accordo colla Corte di Roma tanto sulla questione dell'esonerazione del bilancio, quanto su quella degli ordini religiosi, ci fu forza di avvisare ai provvedimenti senza questo concorso, ed allora ci parve più opportuno di provvedere ad un tempo ed all'uno ed all'altro argomento; giacchè, o signori, se non si può disconoscere quanto grave sia il toccare alle questioni che si riferiscono alla materia religiosa, si deve pur confessare che il troncarla prontamente è l'avviso più ovvio e da preferirsi sempre.

Ed invero, o signori, l'esperienza di questi anni ci ha forse convinti che sarebbe stata per noi gran ventura se invincibili ostacoli non avessero impedito che la riforma, cominciata nell'anno 1850 dall'onorevole mio amico il senatore Siccardi, si portasse in quell'anno stesso a compimento su tutte le parti che di riforma abbisognavano.

Il nostro pensiero venne schiettamente esposto nella relazione presentata dal mio collega ed amico alla Camera dei deputati nella tornata del 28 novembre 1854.

È vero, come disse l'onorevole senatore Colla, che il primo periodo si riferisce all'esonerazione del bilancio; ma poco dopo, al quarto periodo viene immediatamente la questione della riforma delle corporazioni religiose.

SCLOPIS. Domando la parola.

CAVOUÉ, presidente del Consiglio. Egli vede che non vi è una così gran distanza fra le due idee, per non poter sostenere che nel concetto ministeriale strettamente si collegavano.

Nè si può prendere argomento, come pareva voler fare l'onorevole senatore Sclopis, dalla mia dichiarazione in ordine alla proposta di monsignor Calabiana, che, cioè, il Ministero non avesse altro in mira che la questione finanziaria. Io ebbi l'onore di dichiarare al Senato, a nome del Gabinetto, che non aveva creduto di poter accettare la proposta dell'Episcopato.

Mi sono astenuto (perchè tale era l'accordo preso coi miei colleghi) dal portare alcuna sentenza intorno a questa proposta; giacchè, o signori, quantunque io fossi convinto che la medesima sarebbe stata ravvisata inaccettabile nella forma nella quale era stata al Governo presentata, non solo dai membri del Gabinetto, ma oso dire altresì dalla quasi unanimità degli uomini politici dello Stato, dalla quasi unanimità dei membri della Magistratura, quantunque, dico, io avessi quest'opinione, mi sono gelosamente astenuto dal portare nessun giudizio intorno ad essa, perchè i membri dell'Episcopato avendo fatto conoscere in via extraufficiale essere disposti ad acconsentire ad alcune modificazioni, come venne pubblicamente dichiarato dall'onorevole senatore Di Calabiana, io non volevo con intempestive parole rendere più difficile un accordo tra i nostri successori ed i membri dell'Episcopato.

Ma io non credo che si possa interpretare questa mia, oserei dire, prudente riserva come un'adesione data, se non alla proposta stessa, allo scopo ch'essa si proponeva; che anzi mi pare che una spiegazione da me data, un'aggiunta da me fatta alla dichiarazione indicasse chiaramente come, a parer mio, la questione finanziaria fosse in questa circostanza questione secondaria.

Diffatti io dissi che la proposta dei vescovi, quand'anche venisse accettata (io intendeva accettata quando fosse modificata in modo da renderla accettabile) non avrebbe raggiunto lo scopo, se non fosse stato un avviamento a trattative colla Corte di Roma, inteso a condurre un accordo. Accordo sopra cosa? Evidentemente sulle questioni che dividono ed agitano il paese, cioè sulla grande questione della riforma degli ordini monastici.

Queste spiegazioni, o signori, varranno, io spero, a persuadervi che il Ministero in ogni tempo, in tutte le circostanze, non ha mai disgiunta la questione finanziaria, da questa legge sollevata, dalla questione economica e riformatrice, che anzi ha sempre considerato la questione riformatrice economica come la questione principale.

E certamente a combattere quest'opinione non vale l'argomento negativo di cui si servi l'onorevole senatore Sclopis, non vale quello che egli trasse dal discorso da me pronunziato in questo recinto, giacchè non essendosi ancora sollevata la questione di riforma dal lato economico e politico, io aveva dovuto lasciare la parola a chi sopra le questioni legali ha ben altra autorità di quella che io potrei avere.

Nè punto valeva l'allusione fatta a quanto succedette in un altro recinto, giacchè quivi io ho per più ore parlato trattando quasi esclusivamente la questione di riforma e la questione politica.

È tutto naturale che l'onorevole senatore Sclopis non abbia udito, o non abbia letto il mio discorso, ma mi pare che si sarebbe dovuto per lo meno astenersi dal farmi un appunto che era contraddetto da fatti passati al cospetto del pubblico.

Fatta così conoscere la vera intenzione del Ministero, io debbo arrivare al merito delle due proposte.

L'onorevole senatore Colla non disconosce in modo assoluto l'utilità che potrebbe arrecare la riforma degli ordini religiosi; epperò io debbo credere che ad essa si opponga, o perchè crede che ragioni legali contrastino ad essa, o perchè non vede ragioni abbastanza gravi per giustificarla.

In quanto alla questione di diritto, mi pare ch'essa sia oramai chiarita dalla discussione che ebbe luogo in questo recinto, discussione così profonda, così luminosa e che cotanto onora questo Consesso.

Io certamente non ritornerò su quel difficile terreno, dove si distinsero tanti brillanti e perspicaci oratori; mi restringerò solo a due brevissime considerazioni, che varranno, io spero, a tranquillare quelli che in questo recinto sono al pari di me più o meno digiuni di scienze forensi.

Prima che questa discussione cominciasse, io aveva certamente un'opinione fatta intorno al diritto che può competere allo Stato di sopprimere le corporazioni religiose; in esse mi confermarono i dotti discorsi pronunziati da tanti valenti giuriconsulti, i quali propugnarono la ministeriale proposta.

Tuttavia quando sorse quello che io potrei chiamare il Nestore dei nostri professori a combattere quella sentenza sul terreno del diritto civile, quando vidi passare a rassegna un così gran numero di artefici del Codice, con-

frontarli e combinarli in quel modo, io in verità non mi sentii scosso, nè smosso; ma una tal quale incertezza mi nacque nello spirito, ed era ansioso di udire confutati gli addotti argomenti, come pure di vedere l'effetto che avrebbero prodotto sopra persone di me più atte a giudicarne.

Ma a tranquillarmi completamente, a sciogliere ogni dubbio sorse tosto l'onorevole senatore Sclopis, giacchè con infinita mia soddisfazione io lo intesi dichiarare e ripetere che, ad onta del dotto discorso del senatore De Margherita, ad onta delle due sue repliche, egli persisteva nel credere competere allo Stato il diritto di sopprimere le corporazioni religiose, credere che, ove questa soppressione avesse luogo, la devoluzione spettava di diritto allo Stato.

Io lo ripeto, a fronte di questa dichiarazione, mi sono sentito pienamente rassicurato, giacchè io non poteva avere il menomo dubbio che la sentenza partita dall'onorevole senatore Sclopis potesse essere influenzata o da particolari riguardi politici, o da simpatia di partito, o da qualunque personale considerazione; epperò, lo ripeto, questa sentenza di un uomo così dotto, e certamente in questa circostanza così imparziale, mi pose la coscienza in piena tranquillità.

Mi permetta adunque che io gliene tributi per ciò i più vivi ringraziamenti. (*ilarità prolungata*)

La questione di diritto, o di diritto assoluto così sciolta, rimane la questione dell'opportunità, o, dirò meglio, la questione di sapere se lo Stato debba far uso di questo diritto supremo; giacchè io mi affretto di riconoscere che l'onorevole senatore Sclopis, come tutti gli oratori che parlarono nel senso della legge, più o meno esplicitamente dichiararono che di questo diritto lo Stato non doveva valersi, se non quando ci fosse causa giusta, se non quando fosse dimostrato che l'esistenza di questi enti morali fosse non solo inutile, ma ancora dannosa.

Quindi la questione che ci separa dall'onorevole senatore Sclopis non è più questione di diritto assoluto, ma di applicazione di questo diritto; è questione di sapere se in questo caso si faccia o non si faccia uso del diritto dall'onorevole senatore Sclopis riconosciuto, è questione di più o meno retta applicazione.

Onde dimostrare che il potere civile è giustificato nell'applicare il suo diritto (quel diritto dall'onorevole senatore Sclopis riconosciuto nelle particolari circostanze attuali), io debbo dimostrare che quelle corporazioni religiose che dovranno essere dalla legge colpite con tutti quei temperamenti suggeriti dalla minoranza dell'ufficio centrale, non solo non esercitano più azione utile nella società, ma che la loro azione è in certo modo dannosa.

Qui sento che entro in un terreno molto delicato, terreno dal quale si sono astenuti finora tutti i membri che hanno preso parte a questa discussione; tuttavia io credo indispensabile il farlo, onde giustificare il progetto ministeriale.

Qui mi affretto, o signori, a dichiarare che io sono ben lungi dall'aver in pensiero di voler fare la critica a tutte le istituzioni monastiche; anzi io sono pronto a riconoscere i servizi eminenti che molte, che quasi tutte le congregazioni religiose, gli ordini monastici hanno reso nei tempi scorsi, più o meno alla società. Di più riconosco altamente che in oggi ancora molte corporazioni religiose, non solo non sono divenute inutili o dannose, ma sono ancora altamente utili alla Chiesa ed alla società.

Qui non si tratta, o signori, di distruggere radicalmente le istituzioni monastiche; non si tratta di far opera rivoluzionaria; si tratta bensì di far opera riformativa, di

conservare, migliorando, gli istituti che continuano ad essere utili alla società, di riformare quelli che hanno cessato di esserlo e che anzi sono divenuti alla società dannosi.

Fra questi, o signori, io credo che si debbano annoverare quasi tutti gli istituti i quali hanno avuto origine nei tempi andati e remoti, nei tempi nei quali la società riposava sopra principii radicalmente diversi da quelli che reggono l'attuale società civile. Io credo quindi, o signori, di dover dichiarare che a parer mio tutti gli ordini religiosi i quali si fondano sopra il voto strettamente contemplativo, e che riposano sul principio della mendicizia, sono ora radicalmente inutili, sono ora dannosi.

La società attuale ha per base economica il lavoro, laddove la società, in mezzo alla quale sorsero quegli ordini, riposava sulla base delle conquiste, della forza, della guerra.

Nei tempi, nelle condizioni presenti nessuna società civile può prosperare, può mantenersi nello Stato, se non dà opera a favorire lo sviluppo del lavoro, a renderlo più efficace, a renderlo stimato e rispettato.

Ora, o signori, gli ordini puramente contemplativi, come gli ordini mendicanti, si trovano in opposizione diretta contro questo principio sopra il quale riposa la società moderna.

Mentre è obbligo dei governi illuminati di rendere rispettato ed onorato il lavoro, di fare che il lavoro sia considerato come dovere, quasi direi, universale, come volete che non siano nocivi quegli istituti i quali associano all'idea di santità quella dell'inoperosità? Bisognerebbe negare, o signori, la potenza dell'associazione dell'idea per voler contrastare che l'esistenza di questi ordini non produca un effetto morale funesto sulla società in mezzo alla quale esistono, per non riconoscere che questi ordini sono un ostacolo, ed un ostacolo grave allo sviluppo economico della società.

E, o signori, mi sia qui lecita un'osservazione: se è dovere di tutti i governi illuminati lo sviluppare le risorse economiche della società, per noi, o signori, questo dovere è una stretta necessità.

Nelle condizioni in cui versiamo, nelle condizioni in cui eventi gloriosi ma infelici ci hanno condotti, egli è per noi una ineluttabile necessità lo spingere il paese nella via del progresso economico, il promuovere uno sviluppo rapido delle sue risorse, perocchè se esso rimanesse in uno stato stazionario, non potrebbe certo sopportare i gravi pesi che il passato gli ha legato. (*Segni di adesione*)

Se altre fossero le circostanze del paese, se esso non avesse sopra di sè i gravi pesi che ho accennati, e che tutti conosciamo, io capisco che non si dovrebbe forse guardare così per il sottile sul più o meno rapido sviluppo delle risorse materiali; ma non facendolo ora ci mostremmo improvvidi, daremmo argomenti di poco previdente politica.

Su questa via, o signori, abbiamo già fatti progressi non pochi, ma e possiamo e dobbiamo farne ancora altri molti.

Quindi le istituzioni che a questo progresso si oppongono così indirettamente come quelle, a mio avviso, degli ordini religiosi, a cui facevo allusione, sono non solo inutili, ma assolutamente nocive.

Non vi ripeterò l'argomento che si è fatto valere contro gli ordini mendicanti; tuttavia io debbo osservare che non potrete mai far penetrare nelle popolazioni le abitudini di lavoro, nè metter questo in pieno onore, finchè non avrete sbandeggiato l'accattonaggio; nè a sbandarlo può bastare

il Codice penale; non basta l'inscrivere nella legge essere un delitto il darsi ad esso; bisogna che le popolazioni si abituino a considerare quest'atto come affatto riprovevole.

DI CASTAGNETO. Domando la parola.

CAVOUE, presidente del Consiglio. Ora, o signori, come potete sperare che si consideri l'accattonaggio come atto riprovevole, quando tanti stabilimenti, i quali sono considerati come rispettabili, e che debbono, finchè esistono, essere rispettati, quando, dico, tanti stabilimenti sussistono sul principio dell'accattonaggio?

Finchè le nostre istituzioni non saranno d'accordo colle nostre leggi, finchè i costumi colle leggi cozzeranno, queste saranno sempre pienamente insufficienti.

Forse taluno mi dirà che queste sono teorie, alle quali altre teorie possono opporsi. Ma, o signori, queste teorie sono confermate dalla storia, sono confermate dai fatti presenti, dallo stato di tutte le nazioni d'Europa.

Gettate uno sguardo intorno a voi, e paragonate le condizioni economiche e civili dei vari Stati d'Europa, e riconoscerete che il progresso da esse compiuto in questi ultimi tre secoli è in ragione inversa dei frati che si sono in esse mantenuti.

Vedete cosa hanno fatto i frati del ricco retaggio da Carlo V lasciato ai suoi figli. Non hanno bastato i tesori di tutta l'America, i milioni ricavati dalle più ricche miniere che la storia ci ricordi, per compensare il danno che le abitudini fratesche hanno fatto alla nazione spagnuola.

Lo stesso credo possa dirsi del regno di Napoli; lo stesso, e forse in grado maggiore, si potrebbe dire del Portogallo.

Senza andare tant'oltre, senza voler far paragoni fra Stati che possono dirsi in condizioni diverse, io vi pregherò di volgere lo sguardo sugli Stati che ci circondano.

Mettete in confronto le condizioni economiche del regno Lombardo-Veneto, che è stato liberato dai frati da molto tempo, con quelle degli Stati del Papa, e giudicate qual possa essere l'influenza di tali istituzioni.

Io credo quindi, o signori, d'avervi dimostrato e con argomenti, e con fatti, quale sia l'influenza delle istituzioni monastiche, figlie del medio evo, sulle condizioni civili dei popoli.

Forse taluno mi dirà, e forse taluno mi pare abbia già detto, se queste istituzioni non sono utili alla società civile, e quand'anche fossero per alcun che alla medesima dannose, riescono però utili e necessarie alla società religiosa.

Io credo, o signori, che questo sia un argomento molto pericoloso per gl'interessi stessi della società religiosa. Io credo che sia far torto grave alle società religiose il sostenere che istituzioni che sono riconosciute dannose alla società civile possano riuscire di giovamento alla società religiosa.

La nostra religione, fondata su veri e santi principii, non può, quando venga rettamente applicata, essere di nocumento alla società civile, che anzi essa le giova e giova grandemente; ma allorchando dei suoi principii si fa una mala applicazione, può derivarne alla società civile danno non lieve.

Facendo astrazione da questo primo argomento, io credo che i fatti dimostrino come le corporazioni religiose, di cui io parlo, lungi dall'essere giovevoli alla società civile, sono alla società religiosa altrettanto dannose, quanto lo sono alla società civile.

Un gran fatto si è compiuto in Europa in questi ultimi

anni, fatto che viene ricordato con giusta soddissazione da tutti coloro che hanno a cuore gl'interessi della religione.

Si è manifestato in molte parti d'Europa sopra una grande scala una reazione religiosa, un ritorno dell'idea verso i principii e le dottrine religiose.

Ma dove questo fatto si è manifestato con maggiore intensità? Dove questo ritorno degli spiriti e delle classi illuminate verso i principii e le idee religiose si è egli verificato? Forse in paesi in cui abbondino gli ordini religiosi, figli del medio evo? No certamente.

Voi non vedete, o signori, manifestarsi questa reazione nella penisola Iberica; meno ancora nello Stato romano, dove anzi ogni giorno si verifica un maggiore, un più assoluto divorzio fra le idee religiose e quelle che informano la società civile; bensì vedete questa reazione manifestarsi e nella dotta Germania, e nel Belgio liberale, e nella Francia illuminata, e perfino nella libera Inghilterra, là dove le antiche corporazioni religiose, figlie del medio evo, sono quasi interamente scomparse.

A conferma di questa sentenza io non ho bisogno di scegliere esempi in paesi esteri; li trovo nello Stato nostro.

Volete sapere quali sieno le provincie di questo regno nelle quali maggiormente si è conservato lo spirito religioso, le provincie di questo regno nelle quali il clero esercita ancora la massima influenza? Aprite il quadro degli ordini religiosi che il Governo ha pubblicato; cercate le provincie dove vi ha un minor numero di tali stabilimenti, e dite senza esitazione che sono quelle in cui la religione ha conservato od ha riacquistato maggior impero.

Paragonate, o signori, l'influenza del clero nella Sardegna e nella Savoia, e dite se gli ordini religiosi del medio evo giovino ai veri interessi della Chiesa e della religione.

Se questi fatti non soffrono eccezione, se essi sono incontrastabili, io credo poter con fondamento asserire che le riforme che noi vi proponiamo a nome del potere civile, a nome e nell'interesse dello Stato, debbono riuscire altresì altamente vantaggiose ai veri interessi della religione e della Chiesa.

Quindi, o signori, quantunque nell'attuale stato di cose, quantunque in presenza della concitazione degli animi, molti spiriti timorosi, più o meno pregiudicati, accusino noi, autori di questo progetto, come nemici della religione e della Chiesa, portiamo ferma fiducia che di questa taccia la posterità ci assolverà; e che quando la riforma, che noi speriamo di veder compita, avrà portato i suoi frutti, si riconoscerà che nel propugnarla, nell'effettuarla noi eravamo assai più teneri dei veri interessi della Chiesa di quello che noi fossimo i suoi fautori, che con tanto ardore oppugnano qualunque miglioramento, qualunque riforma.

Con queste poche parole parmi di aver dimostrato abbastanza esservi causa legittima onde determinare il Governo alla riforma che egli vi propone; e perciò io spero che per questo rispetto almeno cesseranno gli scrupoli dell'onorevole senatore Sclopis. (*ilarità*)

Se non che l'onorevole senatore Sclopis combatte la legge non solo a nome della religione, non solo a nome dei principii legali, ma altresì a nome della libertà, che egli crede da questa legge violata.

L'onorevole senatore Sclopis ci disse che con questa legge il Governo voleva privare della sua libertà tutto un ceto di cittadini; che voleva operare un gran fatto di concentramento; che voleva agire dispoticamente sotto l'apparenza di liberalismo.

A ciò però venne risposto che il Governo non intende colla presente legge di vincolare, menomare nè punto, nè poco la libertà dei cittadini; che egli non intende vietare a chicchessia la facoltà di associarsi per vivere con questa o quell'altra forma religiosa; che esso insomma non intende di promuovere l'emanazione di nessuna sanzione penale contro coloro che vorrebbero liberamente praticare le massime della vita monacale.

Il Governo, mentre riconosce inutili e dannosi nel loro complesso gli ordini religiosi, figli del medio evo, crede che quando si è loro tolta la personalità civile non possano più esercitare un'influenza morale, nè acquistare uno sviluppo tale da portare nocimento allo Stato.

Gli atti che i membri di questi ordini isolatamente possono compiere non sono nocivi direttamente allo Stato; il sono bensì se associati.

È il complesso dell'istituzione, lo spirito che li informa, è l'estensione, lo sviluppo dato a questi ordini che producono i pessimi effetti che ho avuto l'onore di porre sotto gli occhi del Senato.

Ed invero, se fosse altrimenti, se in questo progetto di legge io scorgessi qualche disposizione che direttamente od indirettamente tendesse a vincolare la libertà dei cittadini, io ricisamente mi vi opporrei.

Vi fu una disposizione relativa agli ordini religiosi direttamente contraria ai principii liberali, che fino ad un certo punto menomava la libertà dei cittadini, e questa fu la legge per la soppressione dell'ordine dei Gesuiti; ma la responsabilità di questa legge non può farsi ricadere sull'attuale Ministero. A questa legge proposta dal deputato Bixio aderiva l'onorevole senatore Sclopis come guardasigilli (*Segni negativi per parte del senatore Sclopis*), o per lo meno non vi faceva opposizione....

SCLOPIS. Domando la parola.

Scusi il signor ministro se l'interrompo, ma conviene che i fatti si restituiscano al loro essere.

La proposta dell'onorevole deputato Bixio si è fatta in un momento in cui il nostro Ministero era già dimissionario, ed in cui noi avevamo dichiarato di non ritenere i portafogli che per la spedizione dei semplici atti amministrativi; e quando presi la parola in quella discussione, lo stesso presidente del Consiglio, che sedeva con me nella Camera dei deputati, potrà rammentarsi che ho fatto espressamente questa dichiarazione: *che le mie parole non erano che dichiarative*.

Con questo non intendo ora di esprimere il mio voto nè in favore, nè contro la soppressione, ma solamente dichiaro e sostengo che non fui nè proponente, nè in quella parte assistente come ministro al voto che si provocava dal deputato Bixio.

Tanto debbo dire perchè è conforme alla verità, ed il signor presidente del Consiglio potrà, richiamandosi alla memoria quei tempi, verificare il fatto.

CAVOUR, presidente del Consiglio. L'onorevole senatore Sclopis è in un grave errore se crede essere stata mia intenzione di fargli un appunto dell'appoggio o della non opposizione fatta a quella proposta. Quantunque questa fosse contraria ai veri principii liberali, era fatta in tempi così eccezionali, che poteva essere giustificata agli occhi degli uomini liberali.

Evidentemente tutti i principii debbono soffrire eccezioni in tali tempi; ora è palese che nel 1848 noi eravamo in tempi eccezionalissimi, e che quindi una misura eccezionale poteva essere adottata.

Io ho ricordato quella legge solo per far osservare al Senato, ed anche e più specialmente all'onorevole senatore Sclopis, la differenza che vi passava tra una legge sopra ordini religiosi, la quale vincolava la libertà dei cittadini, e la legge attuale che lascia ai cittadini la più ampia libertà.

Pare dunque a me che non si possa ragionevolmente combattere, anche a nome della libertà, questa legge, mentre essa in nessuna parte vincola la libertà dei cittadini.

Altri oratori poi ci hanno fatto un ben altro rimprovero; essi dissero che con questa legge, sanzionando il principio della libertà dell'associazione, noi apriamo le porte all'istituzione presso di noi d'un numero di congregazioni religiose molto maggiore di quello che in ora esiste nello Stato, ed a conferma di questa sentenza ci citano l'esempio del Belgio e della Francia, paesi nei quali si sono stabilite molte corporazioni religiose all'ombra del principio di libertà. A questi risponderemo che noi non siamo contrari a tutte le congregazioni religiose; siamo contrari a quelle che non rispondono più allo spirito ed ai bisogni dei tempi, a quelle corporazioni che, stabilite in altri tempi ed in altre circostanze, hanno raggiunto lo scopo dei loro fondatori, e si trovano ora in opposizione diretta colla società civile ed anche religiosa.

Che se i bisogni della società attuale danno origine a congregazioni religiose, intese a soddisfare cotali bisogni, e se questa creazione si fa spontaneamente e liberamente, lungi dal vedere in ciò un inconveniente, noi vi vediamo un vero progresso.

E quando da questo fatto dovesse risultarne che, invece di Cappuccini, invece di Minori Osservanti, si stabilissero nuove congregazioni di suore della Carità, di suore di San Giuseppe, noi, in verità, crederemmo di aver fatto l'opera la più santa che fare si potesse.

Non ignoro che da questo principio di libertà possono nascere inconvenienti, abusi.

So che nel Belgio e nella vicina Francia si andò forse oltre i limiti del ragionevole, rispetto alle congregazioni religiose; ma questo nè mi stupisce, nè mi spaventa. Giacchè in seguito ad una rivoluzione tremenda contro le idee religiose succede una reazione religiosa che forse può andare oltre i limiti della ragione, ma io sono certo che la libertà stessa tempererà gli effetti superlativi di questo moto reazionario, e che col tempo, forse non lungi, le congregazioni religiose, figlie della libertà, rimarranno entro limiti utili alla società civile.

Quindi io non ho nissun timore che questa libertà, che noi vogliamo lasciare alle congregazioni religiose, possa arrecare ad esse nocimento.

Io credo, o signori, avervi dimostrato come sotto tutti gli aspetti il sistema che vi è proposto dall'onorevole senatore Des Ambrois sia da preferirsi a quello proposto, con spirito certamente di conciliazione, al quale io rendo omaggio, dall'onorevole senatore Colla.

Spero quindi che il Senato vorrà dare la sua piena approvazione a questa proposta, la quale, mentre mantiene quanto vi è d'utile nelle corporazioni religiose, porta un rimedio a quello che ha bisogno di riforme, e, dirò meglio, opera una riforma nel vero interesse dello Stato e della religione stessa.

PRESIDENTE. La discussione sarà continuata a domani, nella quale accorderò la parola a chi l'ha chiesta oggi.

La seduta è levata alle ore 5 1/2.